

CONTENUTI

1) TRASFORMAZIONE DELLA SCUOLA

1a) AUTONOMIA

Prioritaria, rispetto a qualsiasi discorso sull'Autonomia, è oggi la difesa delle istituzioni scolastiche, colpite dai piani di "razionalizzazione" della rete scolastica. Piani che, dal decreto "tagliaclassi" (Jervolino - Agosto '93) ad oggi, hanno subito un inasprimento notevolissimo a colpi di circolari, ordinanze e decreti ministeriali (disposte dalle Leggi Finanziarie). In particolare l'ultimo piano sulla presupposta "autonomia", ha portato alla scomparsa di circa 4.300 (dei 15.000) istituti di ogni ordine e grado in Italia. A questo punto occorre premettere che il sindacato Unicobas è drasticamente per un diverso (e più compatibile) dimensionamento delle scuole autonome. Contro la logica perversa e ragioneristica che impone limiti di sopravvivenza per le istituzioni scolastiche, definiti in un minimo di 500 (max 900 ma si sono creati mostri con anche 1.300 alunni) alunni. La proposta dell'Unicobas rilancia l'essenzialità dell'istituzione scuola (naturalmente sul versante pubblico) di ogni ordine e grado su ogni parte del territorio. E' prioritario quindi garantire le zone a rischio, le grandi aree metropolitane, isole e comuni montani e disagiati, borgate e periferie, non solo stabilendo che le istituzioni scolastiche ivi presenti vanno garantite al di fuori dei vincoli generalgenerici imposti, ma anche assegnando loro un organico perequativo aggiuntivo, a seconda delle specificità dei rispettivi progetti educativi. Ma s'impone per tutte le istituzioni scolastiche un differente metro di misura, che coniugandosi al reale abbassamento degli alunni per classe previsto in questa piattaforma contrattuale, l'Unicobas colloca nei

seguenti parametri, unicamente riferiti ai docenti (complessivamente intesi): 40 (min)/ 100 (max), per Elementari e Materne; 30 / 100 per le Medie; 50 / 180 per le Superiori.

1a.1) AUTONOMIA DIDATTICA ED ORGANI COLLEGIALI

a) Autonomia didattica per una scuola non più intesa come strumento di selezione, né come riproduttrice della legge del mercato, ma globalmente formativa; non area di parcheggio, ma luogo di preparazione effettiva e qualificata, secondo i cardini del diritto allo studio ed al lavoro. Una scuola nella quale il docente, non più custode di valori astratti o mero trasmettitore di nozioni, ritorni al ruolo creativo di elaboratore di cultura, costruttore di progetti educativi, ricercatore, nuovo protagonista critico di un processo empatico e di interazione aperta, non oggetto di manipolazioni, demagogie, percorsi imposti senza confronto.

Autonomia didattica del singolo docente e di ciascun istituto che nasca dal confronto e dall'intesa con gli alunni, attraverso la partecipazione negli organi collegiali, con pienezza di decisionalità e totale rispetto dei ruoli dei partecipanti al processo formativo.

b) Autodeterminazione ed autogestione del monte-ore riservato ad ogni materia da parte dei Collegi dei Docenti, nella piena tutela degli indirizzi di studio e del carattere formativo globale che la scuola deve assumere nell'ambito di un nuovo progetto di utilizzo flessibile in risposta ad abbandono, evasione e mortalità scolastica. Identificazione di obiettivi, percorsi e strategie didattiche pienamente autonome, in stretta dipendenza con le esigenze della realtà sociale del territorio e dei singoli individui. In quest'ambito assume valore anche il momento della copresenza, come attuazione di lavori interdisciplinari, recupero dello svantaggio, lavoro di ricerca individualizzata con gli alunni. In netta controtendenza rispetto al trend di aumento forzato del numero di alunni per classe. Nell'ambito

dell'apertura delle scuole a tempo pieno e prolungato (vd. punto in piattaforma) la scuola, come avviene in altri paesi europei quali ad esempio Belgio e Danimarca oltre a quelle canoniche, deve offrire materie o discipline (seconda lingua straniera, informatica, meccanica, fotografia, tecnica teatrale, arti visive, corsi di musica, attività sportive, etc.), la cui scelta sia opzionale per gli studenti. Tali attività vengono svolte (senza aumenti di carichi orari) dal personale della scuola (incrementato per l'apertura a tempo pieno) e dalla Dotazione Organica Aggiuntiva di Circolo/Istituto.

Il Collegio dei Docenti è sovrano nel decidere del piano annuale di aggiornamento, a garanzia di una formazione globale, per un miglioramento della qualità dei risultati finali. Tale organo è momento decisionale ultimo su tutto ciò che attiene all'organizzazione della didattica, al "progetto mirato" della scuola ed alle sperimentazioni, ivi compresa la gestione e la quantificazione della Dotazione Organica Aggiuntiva di Circolo/Istituto (vd. punto specifico).

Il Collegio Docenti elegge il Coordinatore Didattico, indicato a sostituire la figura del Capo di Istituto. Il Collegio dei Docenti deve avere la possibilità di superare le rigide scansioni del gruppo-classe e di dar vita ad aggregazioni aggiuntive su altri parametri ed anche su materie non strettamente curricolari. Sempre al Collegio deve essere avocata la gestione democratica e trasparente del fondo di Istituto, della formazione delle Commissioni di lavoro e della nomina e revoca dei docenti coinvolti, come referenti o coordinatori, per particolari progetti per il miglioramento dell'offerta formativa.

c) Istituzione del "Consiglio del Personale Docente ed ATA" di Istituto che riunisca gli addetti dell'unità scolastica considerata (docenti e collaboratori educativi ed amministrativi), per l'impostazione complessiva dell'organizzazione operativa (solo a livello gestionale), concretizzando anche in tale forma sia l'inserimento del personale ATA

nell'interazione educativa che l'intervento come parte attiva dei docenti negli aspetti organizzativi incidenti sull'erogazione del servizio. Tale organo è momento di raccordo, di proposta ed analisi sulle esperienze e sui bisogni della scuola e del personale. Il monte ore a disposizione del Consiglio è da inserire in quello riservato agli Organi Collegiali; il personale verrà retribuito con compenso straordinario.

d) Pur permanendo gli attuali Consigli di Classe ed Assemblee Studentesche di Istituto, viene istituita l'Assemblea Plenaria di Istituto, come luogo aperto alla comunità sociale intesa come comunità educante. In tale ambito le componenti del processo educativo, dell'unità classe e del complesso della scuola possono recepire le indicazioni di tutti gli interessati, fermo restando il rispetto delle competenze decisionali ed operative del personale scolastico rispettivamente preposto alle stesse. Il monte ore a disposizione dell'Assemblea Plenaria è da inserire in quello riservato agli Organi Collegiali; il personale verrà retribuito con compenso straordinario.

e) L'Assemblea degli ATA, ove si discute della ripartizione delle funzioni di detto personale, della partecipazione dello stesso alla vita della scuola e si decide in merito all'aggiornamento collettivo, dovrebbe eleggere il referente definito all'uopo. L'Assemblea dovrà venire convocata almeno due volte nel corso dell'anno scolastico, in prima istanza nel mese di Settembre, ma prima dell'inizio delle lezioni. Un'assemblea dovrà essere prevista per la verifica del rispetto degli accordi o per variarne la sostanza, previa richiesta di una delle parti. In tale occasione viene stabilita la data della (o delle) successiva(e) convocazione.

f) Democratizzazione dei criteri generali della rappresentanza e della gestione negli attuali OO.CC. e soprattutto dei Consigli di Circolo o Istituto. Le ore svolte dal personale docente eletto in tali organi devono venire retribuite come ore aggiuntive, quelle svolte dal perso-

nale ATA devono venire retribuite come straordinario.

g) Nuove figure professionali, soprattutto come referenti di progetti (non solo psicopedagogista, operatore tecnologico, bibliotecario, etc.). Docenti eletti fra coloro che abbiano i requisiti richiesti, non sganciati dall'attività di insegnamento (proporzionalmente ridotta). Qualora il progetto richieda ore aggiuntive, queste devono venire retribuite secondo importi tabellari definiti non soggetti a riduzioni come avviene con il riferimento al fondo d'istituto.

1a.2) AUTONOMIA DI GESTIONE

a) Occorre riportare la scuola al sociale, facendola uscire dall'isolamento e dalla ghettizzazione in cui si trova allo stato attuale, senza cadere nell'ottica aziendalistica. Il collegamento con le forze economiche e produttive non può muoversi nella direzione del soddisfacimento delle esigenze e degli interessi imposti unilateralmente da una delle due parti, né canalizzarsi esclusivamente verso "settori chiave" centrali solo nella logica della produzione. Possibilità di identificare momenti specifici di interazione didattica con il territorio ("territorio come scuola"), onde riuscire a mettere a disposizione della scuola anche le competenze di figure produttive ed artigiane specifiche ("mastro d'arte", artigiano, meccanico, etc.).

b) Decentramento non burocratico ma democratico: trasferimento dei poteri decisionali dal Ministero, dalle Direzioni Regionali e Provinciali, agli organismi elettivi (Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione, Consigli Scolastici Provinciali, Consigli Scolastici Distrettuali), oggi con competenze unicamente consultive. Aumento della rappresentanza ATA in tali organi, calcolata in base allo stesso criterio proporzionale usato per i docenti.

Tali richieste vanno nella direzione opposta rispetto a quanto si propone la controparte. In particolare occorre impedire che la riforma degli OOCC riduca l'eleggibilità

dei Consigli Scolastici Provinciali, sottraendola alla categoria e destinandone la titolarità ai soli eletti nei Consigli Distrettuali. Ai CSP vanno mantenute le competenze in ordine ai piani di "razionalizzazione", ma una falsa autonomia e la "regionalizzazione" le sottraggono loro consegnando il tutto ai soli Enti Locali. Inoltre il CNPI, già trasformato in CNI (è decaduto, con il collegato alla Finanziaria del '97, il termine "Pubblica"), deve venire riorganizzato in modo tale da eliminare le ingerenze del settore privato. Così anche i CSP.

Per quanto attiene al Collegio dei Docenti, è essenziale che ad esso, nella sua composizione piena, rimanga la titolarità a decidere su ogni materia di carattere didattico. Ogni proposta di riforma degli OOCC, anche quella appoggiata da CGIL, CISL, UIL e SNALS, prevede invece la riduzione del CdD a mero organo consultivo, espropiandogli i poteri deliberativi, che si vorrebbe venissero al Dirigente Scolastico (così come ai suoi "collaboratori"). La controparte prevede inoltre la suddivisione del CdD in Dipartimenti coordinati da "figure di sistema", sempre nominate dal DS, titolate a decidere su tutto. L'Unicobas ritiene che il patrimonio di democrazia e partecipazione espressosi dall'epoca dell'istituzione dei Decreti Delegati, vada, nonostante limiti e problemi da risolvere, salvaguardato e non disperso, poiché unica garanzia di vera "Autonomia" e della libertà d'insegnamento.

Stesso discorso va fatto per la nostra opposizione alla trasformazione del Consiglio di Circolo/Istituto in Consiglio di Amministrazione (logica aziendalistica). L'Unicobas è contrario anche alla revisione del numero di posti assegnati alle diverse componenti, soprattutto perchè con il DDL sulla "riforma" degli OOCC verrebbe ridotta e messa in minoranza la partecipazione dei docenti, mentre, parallelamente, si vorrebbe assegnare a tale Consiglio (e non più al Collegio) addirittura la definizione ultima dell' Offerta Formativa. Le competenze in ambito metodologico-

didattico vanno riservate comunque a chi ne ha le prerogative professionali e non distratto demagogicamente verso altre figure, alle quali si attribuiscono status e competenze, peraltro non richieste, ma certamente improponibili, solo perchè si dimentichino che ci stanno (a loro come ai lavoratori della scuola) sfilando la scuola pubblica di sotto i piedi. L'ambito di carattere "Formativo", sul quale va allargato il confronto istituzionale fra le varie figure presenti nella scuola, deve rimanere separato da quello professionale.

c) Autonomia di produzione e ricerca come valorizzazione delle strutture scolastiche ad uso sociale. Apertura delle strutture (palestre, laboratori, etc.) al territorio, in concorrenza con il privato. La scuola come polo di trasformazione del modello di produzione, senza escludere la socializzazione delle remunerazioni o la possibilità di gestire da parte della scuola gli introiti per le proprie necessità o per ampliare le strutture.

Relativo controllo in itinere e di merito gestito da tutti gli organismi elettivi presenti nell'Istituto.

d) Collaborazione di docenti di ruolo provenienti da altri Istituti, e non come "esperti" o figure con contratti da prestatori d'opera, solo a titolo di scambio o con gettoni di presenza e con l'assenso degli stessi. Intervento di esperti o consulenti su chiamata del Consiglio di Classe, di Istituto o di Circolo e del Collegio dei Docenti.

e) Organizzazione del lavoro degli ATA non più ad esclusiva competenza del Direttore Amministrativo Contabile (attuale Direttore Amministrativo), ma con consultazione finale vincolante dell'Assemblea degli ATA e del Consiglio di Istituto.

f) COORDINATORE DIDATTICO ELETTIVO. SDOPPIAMENTO DELLA FIGURA DEL DIRIGENTE SCOLASTICO: COORDINATORE DIDATTICO E DIRETTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE (vd. capitolo ATA).

In tutti gli ordini e gradi di scuola, compresa la Scuola dell'Infanzia (ex Scuola Materna), trasformazione della figura del Capo

di Istituto in Coordinatore eletto tra i docenti di ruolo. Un singolo collega potrà venire rieletto per un massimo di tre volte consecutive. Il Vicario dovrà essere obbligatoriamente il docente che ha riportato il secondo maggior numero di voti. Il Vicario eletto non potrà venire riconfermato per più di tre volte consecutive. La figura del capo di istituto è eliminata: parte delle indennità aggiuntive oggi concesse al preside vanno corrisposte al Coordinatore (per il quale sarà ovviamente disposto l'esonero dal servizio), che rimane però inquadrato nel ruolo docente. La sua retribuzione viene però equiparata a quella relativa all'attuale nona qualifica funzionale per il periodo relativo alla durata della carica elettiva. Nel periodo transitorio viene eliminato il tetto di classi per ottenere il semiesonero da parte del Vicario. Dall'istituzione del meccanismo elettivo in poi il Vicario otterrà un esonero automatico in caso di assenza del Coordinatore. Istituzione di appositi corsi di formazione per poter accedere alla carica elettiva di Coordinatore Didattico, alla quale si potrà aspirare dopo aver frequentato tali corsi e dopo almeno 5 anni di servizio. Tale proposta è tesa a sostituire la figura del Dirigente Scolastico (con indubbio risparmio per l'erario) e ad eliminare tutte le prerogative ad esso assegnate, ivi compresa la eventualità di assumere parte del corpo docente con criteri discrezionali al di fuori delle graduatorie pubbliche.

Passaggio degli attuali DS nei ruoli ispettivi, ruoli attualmente in pauroso decremento, da mantenere e potenziare.

1a.3) AUTONOMIA FINANZIARIA

a) Personalità giuridica a tutti gli Istituti ed i Circoli.

b) Aumento delle cifre di bilancio degli stanziamenti pubblici, con esclusione dell'autofinanziamento a carico degli alunni e dell'intervento del privato in quanto committente, previsto invece dal progetto di autonomia che, inizial-

mente, oltre a far entrare lo "sponsor" privato nelle Giunte degli Istituti al posto della componente studentesca, dava addirittura facoltà alle singole scuole di aumentare a discrezione (in passato si è parlato di un massimo del 15%) le tasse di iscrizione.

c) Partecipazione di forze sociali non aventi fini di lucro (Associazioni, Cooperative, Enti, etc.).

d) Abolizione delle tasse a carico delle famiglie per la fruizione della mensa scolastica nell'obbligo (elevato a 18 anni).

1b) POLITICA DELLE RIFORME

1b.1) RIFORMA DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA (EX SCUOLA "MATERNA")

a) Obbligatorietà dell'ultimo anno e forti stanziamenti pubblici, a partire dalla prossima Legge Finanziaria, per la creazione di Scuole dell'Infanzia statali su tutto il territorio nazionale, atteso che attualmente solo il 20 % dell'offerta è garantita dal sistema pubblico statale. Statalizzazione della Materna comunale. L'anno di obbligo è da considerare prescolare e socializzante.

b) Forte riduzione del numero di alunni per classe (stessi tetti stabiliti per gli altri ordini e gradi di scuola: vedi punto specifico).

c) Istituzione di apposite Direzioni Didattiche (Coordinamenti Didattici) scorporate da quelle della Scuola Elementare. Nel periodo intermedio, conteggio degli alunni della Scuola dell'Infanzia nel novero previsto per il mantenimento in essere dei Circoli Didattici (parametri relativi all'autonomia delle scuole).

d) Chiusura ed apertura dell'anno scolastico contestualmente alle elementari.

e) Obbligatorietà della creazione di nuove sezioni su richiesta dell'utenza, con l'immediato assorbimento di tutte le liste d'attesa.

f) Nella prospettiva del ruolo unico docente (18 h. dalla Scuola dell'Infanzia alle Superiori), dal presente contratto l'orario di funzione docente della Scuola dell'Infanzia viene ridotto a 20 ore settimanali.

(continua a pag. 31)

1b.2) RIFORMA DELLA SCUOLA ELEMENTARE

Per i diplomati delle elementari si prevede l'utilizzo dell'anno sabatico per il conseguimento di un titolo di laurea. L'iscrizione e le spese universitarie devono essere a carico dello

Stato. Nell'immediato si propongono i punti seguenti:

a) Abolizione dei moduli organizzati con 4 insegnanti su 3 classi e dei moduli verticali e "a scavalco" (tra plessi differenti).

b) Sostituzioni obbligatorie pur per assenze inferiori a gg.6 anche nei moduli e piena utilizzazione delle ore di contemporaneità per progetti volti al recupero dello svantaggio ed all'individualizzazione della didattica.

Definitiva eliminazione del CCDN del Dicembre '97, firmato da CGIL, CISL, UIL, SNALS, Gilda, CISAL ed RdB-CUB, che congelava in un massimo di 110 h. la contemporaneità utilizzabile per progetti, destinando tutto il resto del monte orario alle supplenze.

c) Istituzione obbligatoria del tempo pieno dietro richiesta dell'utenza.

d) Ritiro delle disposizioni ministeriali, emanate a seguito di accordo decentrato nazionale, relative e ritorno alla titolarità di plesso.

e) Nell'ambito della riduzione d'orario a 18 h. frontali:

- nel tempo pieno si garantisce un tempo scuola di 40 h. con l'intervento dei due docenti di classe, a cui si aggiungono l'insegnamento obbligatorio della seconda lingua dal primo ciclo nella misura di 3 ore per classe, oltre all'intervento dell'ex IRC, titolare per 2 h. di storia delle religioni (vd. nuovi programmi scuola elementare) e di eventuali docenti di progetto per il miglioramento dell'offerta formativa;

- nei moduli a tempo determinato, oltre ai 3 insegnanti sulle due classi, insegnamento obbligatorio della seconda lingua dal primo ciclo nella misura di 3 ore per classe, oltre all'intervento dell'ex IRC, titolare per 2 h. di storia delle religioni (vd. nuovi programmi scuola elementare) e di eventuali docenti di progetto per il miglioramento dell'offerta formativa;

- nei moduli a tempo determinato non abbinabili, onde evitare la creazione di formule verticali o "a scavalco", l'orario sarà garantito da un insegnante di classe, al quale si affiancheranno gli interventi dell'ex IRC (Storia delle Religioni), dell'insegnante di lingua straniera, del/dei docente/i di progetto, per un tempo scuola di complessive 27/ 29-30 h., con permanenza antimeridiana su 5 gg., comprensiva di due permanenze pomeridiane.

f) Assegnazione degli insegnanti di sostegno in ragione del rapporto individuale rispetto al portatore di handicap indicato dalla segnalazione degli organi competenti. Eliminazione del blocco delle assegnazioni in ragione di un insegnante di sostegno ogni 138 alunni (Finanziaria '98).

g) Assegnazione di un posto di insegnamento in ragione di uno ogni Circolo Didattico, per specifici interventi in campo psico-pedagogico, nella prevenzione e nel recupero degli alunni in situazione di difficoltà, nell'ambito della creazione della Dotazione Organica Aggiuntiva di Circolo (come uno dei docenti di progetto).

h) Obbligatorietà dell'assegnazione di un posto di insegnamento, in ragione di uno ogni 6 classi per Circolo Didattico, per l'introduzione generalizzata dell'insegnamento della lingua straniera, a partire dalla prima elementare.

i) Esonero totale dal servizio per la partecipazione ai corsi di formazione per l'insegnamento della seconda lingua. Idoneità per l'insegnamento della seconda lingua per i docenti laureati nel relativo corso universitario, senza bisogno di frequenza dei corsi provveditoriali. Anche per quanto riguarda l'insegnamento della seconda lingua, la competenza prioritaria deve rimanere agli insegnanti dell'attuale scuola elementare, laureati in lingue o specializzati nei corsi provveditoriali

l) Assegnazione di un posto di insegnamento, in ragione di uno ogni 9 classi per Circolo Didattico, per specifici interventi in campo motorio, fisico e sportivo nell'ambito della creazione della Dotazione Organica Aggiuntiva di Circolo (come uno dei docenti di progetto).

m) Assegnazione di un posto di insegnamento, in ragione di uno ogni 9 classi per Circolo Didattico, per specifici interventi in campo tecnologico e informatico, nell'ambito della creazione della Dotazione Organica Aggiuntiva di Circolo (come uno dei docenti di progetto).

n) L'assegnazione degli ambiti disciplinari in ciascuno dei moduli organizzativi e del tempo pieno

viene deciso dal Collegio Docenti sentito il parere del rispettivo team, valorizzando al massimo competenze ed esperienze professionali degli insegnanti.

o) Il Collegio dei Docenti definisce le linee generali per gli accorpamenti fra le diverse aree disciplinari.

p) Lo svolgimento dell'orario delle attività didattiche nei moduli a tempo determinato, tenuto conto della proposta di 18 h. di servizio frontali, prevede le seguenti soluzioni:

- orario antimeridiano e pomeridiano (con due permanenze a scuola), ripartito su 5 gg. settimanali;

- nelle scuole ove non sia possibile installare un servizio mensa, orario antimeridiano continuato su 6 gg. della settimana.

q) Istituzione della DOA di Circolo, nella misura del 5% in più rispetto ai limiti dell'organico funzionale di Circolo, per una reale attuabilità delle cosiddette "quote perequative", che altrimenti resterebbero lettera morta. Tale DOA viene utilizzata in base alle specifiche delibere del Collegio Docenti (docenti di progetto su mandato esclusivo del Collegio Docenti, anche in "scambio" con i titolari di classe) e per supplenze superiori ai tre mesi.

r) Ripristino del finanziamento per garantire la gratuità dei libri di testo. Fondi per le biblioteche di classe, anche onde poter dare seguito alla non obbligatorietà del libro di testo (testo libero).

s) Possibilità, nell'ambito della discrezionalità del team, di utilizzare fondi di bilancio del Consiglio di Circolo per dotarsi di biblioteca di classe, anche in presenza del libro di testo.

t) Scansioni della programmazione e monte ore (settimanale, mensile ed annuale) decisi dal Collegio dei Docenti senza gli inutili fiscalismi della normativa attuale.

1b.3) RIFORMA DELLA SCUOLA MEDIA

Nell'immediato si propongono i punti seguenti:

a) Istituzione di appositi pia-

ni di scambio ed interazione con la scuola elementare e la secondaria superiore. Momenti di formazione in itinere autogestiti con esonero dal servizio per un monte-ore deciso dai rispettivi Collegi dei Docenti in comune con gli insegnanti di scuola elementare, onde mettere a confronto ed uniformare nei limiti del possibile l'approccio alle aree disciplinari.

b) Per gli insegnanti delle classi di concorso attualmente in esubero, in particolar modo per gli insegnanti delle ex applicazioni tecniche ed educazione fisica - così come per la scuola elementare - si propone l'utilizzazione come docenti di progetto per l'ampliamento ed il miglioramento dell'offerta formativa.

c) Istituzione della DOA di Istituto, nella misura del 5 % in più rispetto ai limiti dell'organico, per permettere anche in tale ordine di scuola l'assegnazione di "quote perequative". Tale DOA viene utilizzata in base alle specifiche delibere del Collegio Docenti (docenti di progetto su mandato esclusivo del Collegio Docenti, anche in "scambio" con i titolari di classe sul modello dell'ex art. 14/L.270/82) e per supplenze superiori ai tre mesi.

d) Istituzione obbligatoria del tempo prolungato dietro richiesta dell'utenza.

e) Assegnazione degli insegnanti di sostegno in ragione del rapporto individuale rispetto al portatore di handicap indicato dalla segnalazione degli organi competenti. Eliminazione del blocco delle assegnazioni in ragione di un insegnante di sostegno ogni 138 alunni (Finanziaria '98).

f) Assegnazione di un posto di insegnamento in ragione di uno ogni Istituto, per specifici interventi in campo psico-pedagogico, nella prevenzione e nel recupero degli alunni in situazione di difficoltà, nell'ambito della creazione della Dotazione Organica Aggiuntiva di Istituto (come uno dei docenti di progetto).

g) Assegnazione di un posto di insegnamento, in ragione di uno ogni 6 classi per Istituto, per speci-

fici interventi in campo tecnologico e informatico, nell'ambito della creazione della Dotazione Organica Aggiuntiva di Istituto (come uno dei docenti di progetto).

1b.4) RIFORMA DELLA SCUOLA SUPERIORE ED ELEVAZIONE DELL'OBBLIGO SINO AL TERMINE DEGLI STUDI

Questo ciclo, a nostro giudizio, deve essere concepito come segmento unico da inserire a pieno titolo nella fascia dell'obbligo.

Un ciclo secondario reso obbligatorio sino a 18 anni permetterebbe di recuperare un aspetto affermato a parole ma negato nella sostanza. L'affermazione della necessità di superare la riserva cui sono sottoposti determinati contenuti culturali, accoppiati solo a determinati tipi di studi, senza possibili interconnessioni fra preparazione cosiddetta "culturale" e cosiddetta "professionale". Ciò è possibile solo costruendo un sistema che consolidi un quadro di conoscenze fondamentali, favorendo l'approfondimento esplicito delle scelte solo da una certa età in poi. Siamo contro scelte precoci sugli indirizzi futuri dell'alunno, che anticipano addirittura la professionalizzazione, senz'indispensabile consolidamento della cultura di base.

PROFESSIONALI STATALI ED ISTITUTI TECNICI

L'Unicobas si oppone fermamente alla regionalizzazione piena degli Istituti Professionali, che comporta anche il rischio della regionalizzazione dei ruoli. Inoltre la regionalizzazione degli indirizzi e della gestione comporta il rischio di forzature inaccettabili (ad esempio la creazione della "scuola nazionale padana"), la sudditanza agli interessi delle industrie locali e delle clientele politiche dell'ente regione.

Stesso rischio corrono gli

Istituti Tecnici "non di eccellenza" (cfr. Moratti), secondo il governo da regionalizzare anch'essi. Inutile confermare anche in questo caso la contrarietà del sindacato.

L'idea della controparte è quella di trasformare professionali e buona parte dei tecnici in qualcosa di molto simile agli attuali centri di formazione professionale gestiti da agenzie a capitale misto pubblico-privato e dagli enti locali, con grave nocumento dell'assetto normativo e salariale e allargamento dell'orario di lavoro. Infatti nei CFP regionali, i docenti lavorano anche 32 h. settimanali, hanno solo un mese di ferie l'anno e possono venire addirittura spostati su ruoli amministrativi a discrezione dell'ente. Infine la retribuzione è pressoché parificata a quella di un docente elementare statale.

Per le Superiori, l'estensione dell'obbligo a 18 anni elimina il tentativo di creare esubero strutturale e di espellere decine di migliaia di docenti.

ISTRUZIONE SECONDARIA NON OBBLIGATORIA O BACCELLIERATO

Anche sotto questo aspetto, la Riforma da noi proposta si inserisce perfettamente nel quadro dell'istruzione europea.

Nell'immediato si propongono i punti seguenti:

a) Innalzamento dell'obbligo sino all'ultimo anno. Attualmente in Europa l'Italia è al posto più basso per obbligo scolastico contro i 12 di Germania, Belgio ed Olanda, gli 11 della Gran Bretagna, i 10 della Francia.

b) Esami di maturità. Per la scuola parificata si richiede un esame conclusivo su tutte le materie davanti ad una Commissione esterna nominata dal Ministero ed integrata da un Commissario Interno. Per la scuola pubblica si chiede il ritorno alla composizione precedente la controriforma Moratti.

Il calendario degli esami di

maturità deve essere concomitante con quello degli esami di licenza media e prevedere comunque la pubblicazione dei quadri finali entro il 30 Giugno.

c) Istituzione di appositi piani di scambio ed interazione con la scuola Media. Momenti di formazione in itinere autogestiti, con esonero dall'insegnamento, per un monte ore deciso dai rispettivi Collegi dei Docenti, in comune con gli insegnanti delle Medie, onde mettere a confronto ed uniformare nei limiti del possibile l'approccio alle aree disciplinari.

d) Utilizzo degli insegnanti in esubero come docenti di progetto per l'ampliamento ed il miglioramento dell'offerta formativa.

e) Istituzione della DOA di Istituto, nella misura del 5 % in più rispetto ai limiti dell'organico, per permettere anche in questo ordine di scuola l'assegnazione di "quote perequative". Tale DOA viene utilizzata in base alle specifiche delibere del Collegio Docenti (docenti di progetto, su mandato esclusivo del Collegio, anche in "scambio" con i titolari di classe, sul modello ex art. 14 / L. 270 / '82) e per supplenze superiori ai tre mesi.

f) Assegnazione degli insegnanti di sostegno in ragione del rapporto individuale rispetto al portatore di handicap, indicato dalla segnalazione degli organi competenti. Eliminazione del blocco delle assegnazioni in ragione di un insegnante di sostegno ogni 138 alunni (L. Finanziaria '98).

g) Assegnazione di un posto di insegnamento in ragione di uno ogni Istituto, per specifici interventi in campo psicopedagogico, nella prevenzione e nel recupero di alunni in situazione di difficoltà, nell'ambito della creazione della Dotazione Organica Aggiuntiva di Istituto (come uno dei docenti di progetto).

h) Assegnazione di un posto di insegnamento, in ragione di uno ogni 5 classi per Istituto, per specifici interventi in campo tecnologico ed informatico, nell'ambito della creazione della DOA d'Istituto (come uno dei docenti di progetto).

Per ogni ordine e grado di scuola si prevede la mobilità solo

a domanda e la possibilità del passaggio fra un ordine e l'altro a parità di condizioni (laurea per tutti), rompendo le gabbie delle attuali classi di concorso divise per ordini di scuola, ma mantenendo le compatibilità di base atte agli insegnamenti da svolgere.

ISTRUZIONE PER GLI ADULTI

E' un settore strategico per la scuola pubblica degli anni a venire, in più di un senso:

- da una parte si tratta di un significativo banco di prova per l'attivazione di una sinergia strutturale tra ordini di scuola, attivazione che è premessa di ogni progetto educativo compiuto, globale e perciò efficace, di educazione permanente e ricorrente;

- dall'altra, un'attivazione efficace può misurarsi in questo ambito con un complesso di esigenze e problemi di grande attualità e rilevanza, che impongono di rivisitare e rinnovare la vocazione socio-culturale della scuola pubblica, nella continua - ma non subordinata - relazione col mondo del lavoro;

- infine è proprio tramite l'istruzione per adulti che la società civile può rispondere all'esigenza di sviluppare un vero *trans inter* e multiculturale.

L'istituzione dei Centri Territoriali Permanenti (OM n.° 455 del 29.7.'97), è senz'altro un passo in avanti nella direzione auspicata. Si tratta ora di dare a tale disposizione condizioni di piena e compiuta attuazione, nonché di migliorarne gli aspetti ancora insoddisfacenti.

Se veramente i Centri si propongono la *realizzazione di un sistema integrato e flessibile* il cui scopo sia la progettazione di *offerte di istruzione che consentano di migliorare la qualità della vita*, e se questo è possibile a patto che il Centro sia davvero il *luogo della concertazione tra ordini di scuola* e tra differenti soggetti, si tratta allora di garantire le condizioni elementari di integrazione.

Pare quindi necessario:

a) individuare delle tipologie

di offerta formativa - oltre naturalmente al recupero degli inadempimenti scolastici - da promuovere nel più vasto numero di Centri (ad esempio: lingue straniere, informatica, italiano per immigrati, educazione alla salute), avviando un tempestivo e concreto processo di aggiornamento e riqualificazione del personale impegnato nei Centri;

b) adeguare progressivamente, nel tempo più breve possibile, gli organici reali dei Centri (tramite un'effettiva maggiorazione degli stessi) alle proporzioni stabilite dalla citata OM (rapporto 5 a 3 tra docenti provenienti dalla Scuola Media e dalla Scuola Elementare), per garantire che la sinergia strutturale non si realizzi in nessun caso per "annessione" e subordinazione, il che - oltre ad essere professionalmente dequalificante - significherebbe l'azzeramento di ogni effettiva concertazione paritaria e la perdita netta della duttilità metodologica;

c) salvaguardare, nello stesso tempo, i Centri dalla continua rotazione dei docenti - e dalle inevitabili conseguenze che questa comporta in ordine a dispersione della professionalità, da un lato, e da quel *bricolage* didattico che ne è l'attuale limite, dall'altro - mediante l'istituzione di una graduatoria separata (e naturalmente del ruolo unico docente), predisponendo nel contempo dei percorsi formativi specifici post-lauream, fino alla definizione di una classe di concorso ad hoc.

1b.5) SOSTEGNO

a) OBIETTIVI PRIORITARI GENERALI

- riaffermare la scelta dell'integrazione degli alunni portatori di handicap nella scuola pubblica contro il tentativo sempre più esplicito di riaprire istituzioni-ghetto pubbliche e private;

- sottrarre alla contrattazione e alla logica economica della "razionalizzazione" la concessione del sostegno agli alunni portatori di handicap e la deter-

minazione degli organici del personale specializzato;

- istituire una classe di concorso sul sostegno distinta negli ordini di scuola e per le diverse tipologie dell'handicap (psicofisici, non udenti e non vedenti), perché l'introduzione di canali regolari di reclutamento è l'unica garanzia per la qualità e la difesa del diritto allo studio nonché per la preparazione professionale del personale docente di sostegno;

- riconoscere il valore abilitante del titolo di specializzazione ex DPR 970/75, D.M. 226/95 e regolamentare i titoli di accesso alla classe di concorso, stabilendo le equipollenze e facendo chiarezza sui corsi e i titoli di studio fino ad oggi disposti per svolgere l'attività del sostegno;

- modificare la normativa che ha istituito i corsi intensivi di specializzazione inferiori all'anno destinati a riconvertire sul sostegno gli esuberanti, al fine di annullare gli atti amministrativi e i disposti normativi che prevedono l'utilizzo su posti di sostegno in Organico di Diritto di docenti che hanno frequentato i corsi e di sospendere per il sostegno il rilascio di titoli a conclusione degli attuali corsi di 450 ore i quali, in quanto "crediti formativi", dovranno essere completati ai sensi del D.M. 26/95 e della O.M. 72/96;

- emendare l'art. 7 del D. Leg.vo 932, nel testo deliberato dal Senato: a) nel senso sopra descritto e quindi riproponendo l'art. 8 approvato a maggioranza in sede referente; b) per respingere l'opportunità di una provvisoria abilitazione su una classe di concorso inesistente che può risolvere, al più, solo il problema della collocazione di docenti precari provenienti da classi soppresse o ad esaurimento; c) per confermare la possibilità di valutare il servizio sul sostegno ai fini dell'accesso sia alla classe di concorso specifica, sia alla classe di concorso sul sostegno (poiché fino ad oggi non prevista); d) per destinare il

100% dei posti/cattedra a personale docente in possesso del titolo di specializzazione biennale;

- individuare criteri per stabilire la titolarità di sede dell'insegnante di sostegno, finalizzati alla stabilizzazione degli organici nell'istituto a garanzia della continuità didattica e della realizzazione delle programmazioni definite nei POF, nonché della realizzazione di progetti finalizzati per i quali sia previsto personale specializzato (per la durata del progetto e comunque non inferiore ad un intero ciclo di studi).

- definire le competenze e il campo di intervento di eventuali figure (es. AEC) e persone estranee al corpo docente, impegnate in attività non di insegnamento o altro (ma non di sostegno), su progetti di integrazione e di formazione professionale finalizzati all'inserimento nel mondo del lavoro degli alunni in situazione di handicap.

b) NUMERO DI ALUNNI PER CLASSE CON PORTATORI DI HANDICAP

- ridefinire il tetto massimo di alunni per classe in presenza di alunni portatori di handicap in ogni ordine e grado di scuola, comunque non superiore a 20 e ridotto a 15 nella prospettiva di un abbassamento proporzionale del numero di alunni per classe;

- prevedere un solo inserimento per classe in ogni ordine di scuola;

c) ORGANICI SOSTEGNO

- definire criteri di ripartizione dell'organico provinciale del sostegno tra i vari ordini di scuola, correlati ai dati previsionali e statistici percentuali sull'handicap in essi ripartiti, a criteri omogenei al consolidamento almeno del 97% dell'organico complessivo funzionante nell'a.s. 97/98 per ogni ordine di scuola ed a criteri di compensazione individuati allo scopo di rispondere agli specifici bisogni dell'utenza

- definire criteri di ripartizione dell'organico del sostegno tra i vari istituti, stabiliti sulla base dei dati statistici riferiti ad un periodo significativo (es. cinque anni per il ciclo

elementare, ecc.) e alle esigenze specifiche della singola scuola: l'assegnazione dei posti cattedra oltreché a rientrare nei criteri di ripartizione suddetti, deve infatti tenere conto dei bisogni individuali evidenziati dalle documentazioni e dai progetti educativi;

- definire procedure di determinazione dell'organico di sostegno di istituto e delle deroghe destinate sia al fabbisogno previsto dalla legge 104/92 che alla necessità di personale di sostegno destinato a progetti finalizzati;

- superare definitivamente il doppio organico (di Diritto e di Fatto);

d) DEROGHE SOSTEGNO

- l'attribuire le deroghe incluse nel budget di ore di sostegno concesse alla scuola deve riferirsi ai singoli alunni segnalati e ai progetti finalizzati, qualora questi prevedano personale di sostegno specializzato;

e) PROCEDURE PER L'ATTIVAZIONE E L'ASSEGNAZIONE DEL SOSTEGNO

- stabilire procedure corrette per l'attivazione del sostegno e delle deroghe attraverso una normativa chiara e non sottoposta a contrattazione annuale. Tale normativa deve prevedere;

- a) segnalazioni basate sul parametro dell'apprendimento e accertamenti diagnostici (D.F.) dissociati dall'individuazione dell'handicap e dell'invalidità civile, estese ad alunni che, pur non avendo una minorazione stabilizzata, progressiva o certificabile ai sensi della L. 104/92, necessitano di percorsi metodologico didattici personalizzati o interventi individualizzati e specialistici perché presentano problemi di apprendimento, carenze strumentali gravi o disturbi dell'area relazionale ed affettiva tali da compromettere i processi scolastici e di sviluppo e condizionare od inibire, non necessariamente in maniera irreversibile, le condotte;

- b) segnalazioni per cicli di scuola, basate sulla programmazione definita nei POF e sulla continuità

educativa e didattica, da confermare annualmente ed aggiornare in relazione alla frequenza, al trasferimento degli alunni, a cambiamenti significativi ed accertati delle condizioni iniziali che li giustificano;

- c) obbligatorietà della delibera del Collegio Docenti (su proposta dei Consigli di Classe e dei GLH) di accompagnamento alla previsione di organico annuale per il sostegno richiesto e, per quanto riguarda le scuole superiori, dell'eventuale individuazione delle Aree;

- d) obbligatorietà della delibera del C.D., previo parere del GLH e dei Consigli di Classe, per l'assegnazione delle deroghe richieste ed ottenute;

f) INDIRIZZI - STRUTTURE E FUNZIONAMENTO

- uniformare gli indirizzi di base sui problemi dell'integrazione e del recupero, dalla materna alla superiore in base ai seguenti punti:

- a) garantire la continuità educativa da un ordine all'altro di scuola;

- b) salvaguardare nel passaggio la continuità del POF a garanzia e testimonianza del processo di integrazione in corso;

- c) rispettare le indicazioni contenute nel POF, in particolare le ore e le deroghe richieste per il sostegno;

- d) salvaguardare l'attuazione delle programmazioni degli OO.CC e dei GLH con norme chiare in ogni ordine di scuola sull'impossibilità di utilizzare l'insegnante di sostegno per compiti di sorveglianza, supplenze, attività diverse da quelle programmate;

- e) emanare circolari applicative in attuazione delle norme che prevedono la costituzione e il funzionamento dei GLH nelle scuole; rendere obbligatoria la verbalizzazione delle sedute;

- f) individuare soluzioni chiare e definitive per gli Accordi di Programma interistituzionali orientate al superamento delle difficoltà che compromettono il funzionamento dei GLH nelle scuole in ordine soprattutto all'obbligatorietà della presenza delle componenti previste al loro interno e alla compatibilità degli orari. Raccordare le esigenze

delle scuole e delle strutture territoriali prevedendo finanziamenti, organici, assegnazione degli AEC, orari, adeguati.

g) ABILITAZIONE - ACCESSO AI RUOLI - NOMINE SUL SOSTEGNO - VALUTAZIONE DEI TITOLI

- riaprire i corsi e i moduli di specializzazione biennali statali ai sensi del D.M. 226/95 ove necessario, intesi come pubblici e gratuiti, aperti anche al personale precario e docente non laureato, finalizzati all'acquisizione di titolo abilitante per l'accesso ai ruoli per l'insegnamento del sostegno; prevedere una riserva di posti destinati al personale soprannumerario che ne faccia esplicita richiesta e al personale precario inserito nelle graduatorie pubbliche;

- abolire l'art. 27 dell'O.M. 72/96 che prevede l'obbligo di riconversione dei titoli monovalenti psicofisici in polivalenti;

- rivedere la normativa sui corsi biennali di specializzazione universitari post-laurea istituiti con i DD.PP. 470 e 471 per comprendere moduli aggiuntivi equiparabili ai corsi biennali di specializzazione attuali, parzialmente ridotti ai sensi del D.M. 226/95 e dall'O.M. 72/96;

- prevedere la contemporaneità tra le operazioni di nomina su posti di sostegno e su cattedre curriculari dei diversi ordini di scuola.

- riconoscere ai titoli di specializzazione conseguiti con i corsi biennali monovalenti e polivalenti D.P.R. 970/75 e D.M. 27/6/95 (questi ultimi solo se frequentati per intero), un valore ed una valutazione, in quanto titoli che aggiungono un incremento di professionalità e titoli prescritti obbligatoriamente per svolgere il lavoro richiesto; pertanto: a) attribuire punteggio valutabile ai fini del trasferimento a domanda e dell'utilizzazione, b) riconoscere la possibilità del riscatto ai fini di quiescenza, del biennio relativo al conseguimento della specializzazione.

- Continuità didattica anche per gli insegnanti di sostegno.

1b.6) FORMAZIONE PROFESSIONALE ATTUALMENTE GESTITA DAGLI ENTI LOCALI

a) Opzione per i docenti della Formazione Professionale.

E' da prevedere il passaggio degli insegnanti dell'attuale Formazione Professionale nel futuro Ciclo Secondario. Questo in coerenza anche con la previsione dell'obbligo scolastico prolungato sino ai 18 anni (età d'uscita dell'alunno), che svuoterebbe i CFP della loro attuale funzione, rischiando di trasformarli per maggiore disgrazia in "agenzie" private, portando alla rinascita del famigerato avviamento professionale.

b) Omogeneizzazione degli orari. Sempre nell'ambito della richiesta del Ruolo Unico Docente, è indispensabile uniformare l'orario di insegnamento di tutti i settori dell'istruzione pubblica alle 18 ore settimanali, superando qualsiasi arzigogolata "organizzazione annuale" dell'orario di servizio (vd. CCNL Formazione Professionale, ove è comunque prevista una "media" di 36 h. settimanali, tramite un monte ore pari a 1590 annuali, delle quali 800 di docenza frontale "canonica" e 790 divise fra supplenze, ore a disposizione e riunioni).

1b.7) RELIGIONE

- L'insegnamento della religione cattolica deve venire trasformato in insegnamento di Storia delle Religioni (non più a carattere confessionale). Per gli attuali Insegnanti di Religione Cattolica occorre prevedere forme di assunzione stabile, volte a coprire le cattedre di Storia delle Religioni. Per tale insegnamento andrà poi creata specifica classe di concorso.

1b.8) EX ART. 113

- Per i docenti ex art. 113, a differenza dell'attuale prevalente utilizzazione in compiti amministrativi, si rivendica (a domanda) l'utilizzazione in attività aggiuntive funzionali all'insegnamento (biblioteca, cineteca, etc.), con il mantenimento dell'orario di servizio del personale docente. Ripristino comunque della titolarità a partecipare ai Collegi Docenti.

1c) TRASFORMAZIONE DELLE CONDIZIONI STRUTTURALI DEL SERVIZIO

1c.1) DOTAZIONE ORGANICA AGGIUNTIVA (DOA) DI CIRCOLO O ISTITUTO

a) Istituzione della Dotazione Organica Aggiuntiva per Circolo o Istituto, sia per i docenti che per gli ATA, quali quote perequative funzionali all'allargamento dell'offerta formativa, onde coprire sia le esigenze didattiche della scuola (docenti di progetto, attività culturali varie, supplenze temporanee superiori ai tre mesi per ogni ordine e grado) che quelle amministrative ed ausiliarie, permettendo l'impiego di personale (attualmente precario) già interno ai processi educativi ed amministrativi dell'unità scolastica ed impedendo che si riproduca il dato, oggi strutturale, del precariato.

Un progetto che voglia rivalutare la scuola pubblica deve muovere da una politica degli organici innovativa rispetto ai processi in atto, a partire da obiettivi generali, definiti dai singoli Collegi dei Docenti, pensati per far fronte alle caratteristiche del territorio, ai progetti su cui si intende operare, alle difficoltà che si devono affrontare per garantire continuità didattica e qualità del servizio. L'organico di scuola viene determinato dal Collegio dei Docenti entro la fine dell'anno scolastico per il successivo, con ciò eliminando la differenza tra organico di fatto ed organico di diritto, ma garantendo comunque l'organico previsto per la durata dei progetti pluriennali. Tutto questo onde raggiungere anche una maggiore omogeneità tra i docenti nella partecipazione al processo formativo e la possibilità di svolgere un lavoro collettivo di progettazione da parte degli insegnanti di ogni materia, senza più l'attuale disparità dei ruoli.

Per poter incidere sulla rigidità dei tempi scolastici e sull'organizzazione frammentata, nonché per giungere al superamento dello straordinario, si rende necessario un aumento complessivo dell'organico di scuola di almeno il 15%

rispetto all'attuale (ripartito in un 5% secco, più la restante percentuale calibrata in rapporto alle esigenze dei vari ordini di scuola (vd. nella presente piattaforma i punti relativi). Così potenziato, l'organico perequativo e funzionale viene impiegato per progetti educativi, attività interdisciplinari o di sperimentazione, recupero dello svantaggio.

Attualmente gli insegnanti DOP hanno un ruolo secondario e mortificante rispetto alla funzione docente: tutti devono essere invece inseriti in eguale misura ed a pieno titolo, stabilmente nel progetto educativo.

1c.2) RIDUZIONE DEL NUMERO DI ALUNNI PER CLASSE

In relazione alle ultime circolari ministeriali per la determinazione delle classi e degli organici per gli aass '98/'99-'99-2000 e 2000/2001, 2001/2002 e 2002/2003, tendenti ad operare il definitivo taglio di classi, sezioni, plessi e scuole (già falciati a partire dal famigerato decreto Jervolino), occorre una netta inversione di tendenza. L'operazione di "pulizia etnica" che ha avuto il suggello nella riduzione del diritto allo studio dei portatori di handicap e con le ultime disposizioni in materia di "autonomia", può essere fermata con una sola scelta: quella di affermare precise indicazioni sulla formazione delle classi a partire da una nuova politica, più lungimirante, proponendo in Italia, finalmente, la linea seguita in altri Paesi.

Cogliere l'occasione fornita dal calo delle nascite per l'individualizzazione della didattica ed il recupero dello svantaggio. Per fare fronte a tassi da Terzo Mondo in termini di abbandono (rilanciare le scuole - aperte a tempo pieno - come agenzie di risocializzazione nel territorio), mortalità, analfabetismo (non più solo "di ritorno", ma oggi di nuovo strutturale) che si attesta di nuovo sui tassi degli ultimi anni '60.

a) Massimo di 20 alunni-classe per ogni ordine e grado di scuola, 15 in presenza di un portatore di handicap, onde garantire migliori condizioni di lavoro e di professionalità. Il numero di 20 deve venire acquisito come divisore per la formazione delle classi su base di scuola.

b) Una classe formata con tali criteri non può essere smembrata per la durata di tutto il ciclo di studi, salvo che non siano previste differenti ed intermedie scelte di indirizzo.

1c.3) RAFFORZAMENTO ED ESTENSIONE DEL TEMPO PIENO E PROLUNGATO.

a) Estensione del tempo pieno e prolungato curricolare come effettivo arricchimento della didattica e veicolo di riassorbimento nella scuola pubblica di quanto oggi delegato al privato, e di piena individualizzazione della didattica.

b) Apertura comunque delle unità scolastiche a tempo pieno onde permettere:

- un uso sociale del patrimonio-scuola, di attrezzature e laboratori, palestre etc., e per formazione ed educazione permanente e ricorrente;

- la creazione di ambiti specifici di recupero scolare;

- la realizzazione ex novo di momenti specifici di didattica integrata, di laboratori ad hoc, di attività didattiche extracurricolari ed altre sperimentazioni, alle quali possano afferire gli alunni per gruppi di interesse e di lavoro, indipendentemente dalla collocazione nel gruppo-classe curricolare o dall'età anagrafica.

1c.4) STRUTTURE MATERIALI

Per una reale politica di investimenti sulle strutture, riteniamo indispensabile un forte stanziamento di denaro pubblico. L'Italia ("quinto paese industrializzato del mondo") non può continuare a spendere pochi spiccioli rispetto al proprio Prodotto Interno Lordo per la pubblica istruzione. Occorre inverti-

re la linea seguita dal '77 ad oggi, che ha visto diminuire progressivamente e senza pause gli stanziamenti.

a) Realizzazione in tempi brevi di strutture edilizie ed attrezzature didattiche e di sostegno tali da garantire innanzitutto il completo superamento dei doppi turni sull'intero territorio nazionale e la collocazione in luoghi adeguati di tutte le sedi scolastiche attualmente inidonee.

b) Risanamento dell'ambiente di lavoro, con l'effettiva attuazione delle norme generali di igiene e sicurezza (Dlgs 19.9.'94 n.° 626 - salute e sicurezza; DM 26.8.'92 - prevenzione incendi nell'edilizia scolastica; L 5.3.'90 n.° 46 - sicurezza impianti; DPR 29.7.'82 n.° 577; DM 18.12.'72 - norme sull'abitabilità degli edifici scolastici).

c) Cura delle dotazioni, degli arredi e dei colori secondo le più moderne ed attuali acquisizioni, anche in ordine alle ricadute sulla salute psichica degli operatori e degli alunni.

2) INQUADRAMENTO

2a) PER TUTTO IL PERSONALE DELLA SCUOLA

Ne l'ultimo trentennio, i governi che si sono succeduti hanno pesantemente modificato in peggio il sistema di garanzie in materia di diritto alla salute. In particolare il DL 16.9.'96 n.° 564 che aveva ridotto del 50 % ai fini pensionistici il riconoscimento di ogni giorno di malattia oltre i 365 nell'ambito dell'intero iter lavorativo (a partire dal 16 Novembre '96).

Il contratto del '95, dopo le sperimentazioni degli anni precedenti, ha sterilizzato il diritto del lavoratore ad usufruire di periodi di permessi, ferie e malattie. Per tali ragioni rivendichiamo in questo contratto anche i seguenti punti:

a) Aspettativa o assenza per motivi di salute pagata interamente per i

primi 12 mesi, pagata all'80 % per altri 12 mesi sul quadriennio contrattuale (parte normativa). In attuazione della sentenza 1593/98 della Corte di Cassazione, cessazione dell'obbligo di avvisare per recarsi dal medico curante.

b) Permessi giornalieri per motivi di famiglia o personali elevati a 12 gg. annui sottratti a qualunque discrezionalità (e quindi autocertificati).

c) Anticipo ferie elevato a 12 gg. annui, con sostituzione per il personale docente tramite la DOA di circolo/istituto.

d) Permessi brevi sino a 36 h. annue anche per i docenti (in considerazione del lavoro sommerso), così come attualmente è per gli ATA.

e) Recupero delle festività infrasettimanali, quando cadono di domenica, nel monte-ore a disposizione del Consiglio di Circolo / Istituto (analogamente a quanto avviene per il recupero delle festività dei Santi Patroni) o doppia retribuzione delle stesse, così come previsto nella maggioranza dei contratti di natura privata.

f) Fruibilità dei 3 gg. di festività soppresse, nel corso delle attività didattiche e retribuzione delle stesse in caso di mancata concessione.

g) La permanenza in servizio non potrà protrarsi per più di 6 h., se continuative, o di 8 h. se "spezzate", nell'arco della giornata lavorativa.

h) DIRITTO ALLO STUDIO

Piena fruizione di 150 h. annue per chi è iscritto a corsi di studio legalmente riconosciuti, con sostituzione e per un massimo di anni pari al doppio di quelli richiesti (ad es: laurea 4 anni = 8 anni di permesso). Unica documentazione richiesta: certificato di avvenuto sostenimento di uno o più esami, da consegnarsi a fine anno solare. In analogia a quanto previsto dal contratto decentrato vigente nella provincia di Roma, siglato dall'Unicobas Scuola.

Estensione di tale diritto al personale precario incaricato o supplente annuale, nonché agli insegnanti di religione.

2b) INQUADRAMENTO DEI DOCENTI

2b.1) RUOLO UNICO DOCENTE

Questo deve essere il contratto del ruolo unico docente. Peraltro gli insegnanti delle scuole elementari e materne, nonché gli ITP, hanno già aspettato troppo tempo (vd. decreti delegati del 1974) la dovuta parificazione, assegnata 24 anni fa ai docenti diplomati di educazione tecnica e fisica delle scuole medie. E' anacronistico ed antistorico, poi, che con eguali titoli di studio richiesti per l'accesso ai ruoli (è il caso dei docenti laureati di scuola media), permangano a fine millennio differenziazioni salariali e normative.

Gli stessi insegnanti delle elementari sono, peraltro, laureati nella misura del 55 %, ma tale titolo non viene riconosciuto

gratuitamente neanche ai fini della ricostruzione pensionistica e di carriera. La formazione di base oggi richiesta finalmente ai docenti (laurea per tutti), completa il quadro di una vertenza doverosa ed ineludibile. Anche se, paradossalmente, gli attuali corsi di laurea non sono ancora garanzia di adeguata formazione (ed infatti se ne chiede una significativa modifica - vd. in proposito la questione della formazione di base dei docenti nel punto relativo della piattaforma). Per tale motivo la laurea non è stata, sino ad oggi, utile elemento di discriminazione. Come dimostra il fatto che proprio la scuola elementare, per l'accesso alla quale è stato paradossalmente richiesto sino all'ultimo concorso solo il diploma magistrale



di accesso, è stata al primo posto nel mondo sino al '90, scendendo al quinto posto solo a causa della controriforma (meglio nota come L. 148/90) che ha introdotto la vergogna dei moduli "verticali" ed "a scavalco", colpito l'utilizzazione delle ore di contemporaneità, fatto soffrire il tempo pieno.

In ogni caso, vanno riconosciuti gli anni spesi per la laurea. L'Unicobas pensa ad una doppia opzione a scelta dell'interessato: 1) il riconoscimento degli anni universitari ai fini pensionistici senza riscatto; 2) l'inquadramento stipendiale nel segmento raggiungibile sommando gli anni di laurea a quelli di servizio.

a) Ruolo unico senza alcuna differenza, né fondata sull'inquadramento precedente, né rispetto alla percorrenza di carriera, né rispetto alla condizione retributiva attuale.

b) Ruolo unico inteso come totale parità fra tutti i docenti dall'immediato, sia di orario che di retribuzione, a parità di anzianità di servizio. **Immediato inquadramento di base di tutti i docenti, dalla Scuola dell'Infanzia alle Superiori, nell'ottava qualifica rivalutata (la nona del pubblico impiego).**

c) Ruolo unico non come "sanatoria" o semplice perequazione, ma come totale riconoscimento della pari funzione svolta e della pari dignità degli insegnamenti e dei vari gradi di scuola sino all'Università. Per una scuola europea, fluida e senza barriere gerarchiche al suo interno, proiettata verso il futuro, nell'ambito del riconoscimento dell'unitarietà del ciclo formativo.

d) Seconda professione. L'Unicobas Scuola ritiene che una riforma della scuola, non più "corpo separato" all'interno della società, debba poter usufruire delle competenze e capacità di figure che possano assicurare un costante autoaggiornamento attraverso l'esercizio della libera professione. Ciò premesso, ritiene che la possibilità di esercitare una seconda professione per figure che operano nella scuola **debba essere collo-**

cata in una logica rovesciata rispetto all'attuale: la scuola usufruisce di specifiche competenze e non, come oggi, i "doppiolavoristi" usufruiscono della scuola. In questo quadro (professionisti che lavorano nella scuola, e non insegnanti che esercitano la professione), l'impegno nella scuola può venire obbligatoriamente impostato sul part-time e la sua conferma è sottoposta a verifica annuale da parte del Collegio dei Docenti e non più del preside. Sulla base di parametri qualitativi e quantitativi (utilità didattica e partecipazione alle attività collegiali).


2b.2) ORARIO

a) Orario unico di 18 ore frontali settimanali, dalla materna alle superiori. Per la scuola dell'Infanzia, possibile fase intermedia a 20 h. settimanali.

b) Per i docenti di progetto (vd. restante parte normativa), possibilità di articolazione dell'orario settimanale in 12 h. frontali, più 6 di attività funzionali al progetto. Qua-

SCUOLA PUBBLICA GARANZIA DI GUAGLIANA

Nel rispetto delle diversità



Unicobas Scuola

una piattaforma di progetto

lora il progetto richiedesse più ore, si prevede un innalzamento massimo settimanale di 6 h. per complessive 24 h. (ivi comprese attività di organizzazione non frontali). Tali ore eccedenti dovranno avere gratifica oraria secondo una tabella unica riformata, equiparabile nella retribuzione a quella prevista attualmente per le attività aggiuntive di insegnamento. Appare indispensabile legare tale richiesta allo sganciamento del budget necessario dall'attuale fondo di istituto, delegandone il pagamento al Tesoro.

2b.3) RECLUTAMENTO E FORMAZIONE INIZIALE

a) LAUREA ABILITANTE

per accedere all'insegnamento in ogni ordine e grado di scuola. Infatti negli stati membri della Comunità Europea il sistema di formazione degli insegnanti prevede ovunque - uniche eccezioni Italia e Spagna - l'abilitazione alla docenza tramite laurea. Durante gli ultimi due anni di studio accademico deve essere previsto un corso a carattere pedagogico-didattico parallelo a quello accademico, con un anno di tirocinio pratico nella scuola ed esami specifici, mirati anche alla metodologia generale e della singola disciplina, e tesi finale ad indirizzo didattico.

I titoli specifici conseguiti per l'insegnamento nei vari ordini e gradi di scuola, dovranno venire valutati (ad es: vd. titolo Montessori).

b) Abolizione dei concorsi per esami e, nella fase transitoria, graduatorie uniche provinciali permanenti a scorrimento alle quali si potrà accedere nell'immediato con almeno 180 gg. di servizio cumulati ed al cui interno dare valore ai concorsi superati ed ai titoli culturali. Con il nuovo meccanismo l'accesso sarà garantito, senza limiti di età, al momento del conseguimento della laurea abilitante: i titoli culturali aggiuntivi ed il servizio eventualmente svolto, insieme all'anzianità di permanenza in graduatoria, garantiranno l'acquisizione di punteggio.

c) Nella fase transitoria, istituzione di corsi abilitanti (o per il

conseguimento della idoneità), con tirocinio pratico, senza limiti di età, riservati a chi, pur avendo accumulato servizio è sprovvisto di abilitazione. Riapertura graduatorie incarichi e supplenze.

2b.4) AGGIORNAMENTO / FORMAZIONE IN ITINERE

Si rivendica innanzitutto l'anno sabatico di aggiornamento per tutto il personale docente, finanziato anche con i fondi attualmente dirottati sui carrozzoni IRRE (ex IRRSAE).

a) ANNO SABATICO a scadenza fissa per i docenti (al momento attuale ogni 5 anni), in sede universitaria con esonero dal servizio. Specifici piani sabatici di aggiornamento possono essere previsti in altro ambito nella logica di progetti che individuino una relazione stretta fra scuola e territorio.

Utilizzazione di una percentuale dell'esubero per consentire la fruizione dell'anno sabatico.

b) Riconoscimento (anche economico - vd. voce salario) dell'autoaggiornamento individuale, rivendicato come parte integrante della preparazione dell'insegnante, produttiva di momenti di socializzazione educativa e/o di intervento didattico.

c) Aggiornamento collettivo autogestito dal Collegio dei Docenti, al di fuori di ogni imposizione (vd. IRRE) e di ogni figura istituzionalizzata (vd. "formatori") esterna.

d) L'aggiornamento è parte integrante della libertà di insegnamento. Si respinge pertanto l'aggiornamento imposto o gestito dall'alto, spesso veicolo di clientele e favoritismi. L'aggiornamento collettivo in itinere (**necessariamen-**

te retribuito in modo ben diverso dall'attuale e per tutte le ore svolte) deve essere deciso ed autogestito direttamente dai Collegi dei Docenti, ai quali devono essere assegnati i fondi attualmente a disposizione degli IRRE, nell'ottica del progetto didattico elaborato da ogni singola scuola nell'ambito della propria autonomia. Periodi pieni di aggiornamento intensivo sono peraltro necessari, ma incompatibili con il servizio.

e) PERMESSI SABATICI BREVI

Ad ogni docente spettano 10 gg. per anno scolastico, con sostituzione, per la partecipazione ad iniziative di aggiornamento, convegni, seminari di studio, non necessariamente deliberati dai Collegi Docenti.

2b.5) RESTANTE PARTE NORMATIVA

2b.5.1) ATTIVITA' FUNZIONALI ALL'INSEGNAMENTO

a.1) Su delibera del Collegio Docenti, fissazione di un massimo di 40 ore annue per Collegi Docenti, Consigli di classe ed Interclasse, ricevimento collegiale famiglie, consegna schede e pagelle, riunioni di plesso o succursali, riunioni per materie e per adozione libri di testo, incontri preliminari e finali di programmazione/verifica.

a.2) Su delibera del Collegio Docenti, fissazione di un ulteriore monte ore (max 40) per le attività non di insegnamento, nelle quali siano conteggiate prioritariamente le ore di programmazione, decise su base annua in modo flessibile dai Collegi dei Docenti (nelle scuo-



le di ogni ordine e grado), e quelle connesse con il funzionamento degli organi collegiali. **Viene evidenziata la necessità di prevedere in egual misura la programmazione in tutti gli ordini e gradi di scuola.**

Qualora venga superato il suddetto monte ore annuo, le ore eccedenti devono essere retribuite come straordinario.

Nel monte ore annuo devono rientrare tutte le operazioni di scrutinio.

2b.5.2) NOMINA E REVOCA DOCENTI DI PROGETTO

Sulla base dei progetti approvati dal Collegio Docenti, il Collegio stesso affida mandato agli insegnanti necessari all'attuazione dei medesimi. Le verifiche in itinere e/o finali e le eventuali proroghe o revoche del mandato, sono di competenza esclusiva del Collegio Docenti.

2b.5.3) GETTONE PER GLI ELETTI NEGLI ORGANI COLLEGIALI

Le ore impegnate nelle attività relative a Consigli di Circolo ed Istituto, Comitati di Valutazione, Commissioni nominate dal Collegio Docenti, vanno retribuite col fondo di Circolo/Istituto.

2b.5.4) INGRESSO GRATUITO A MUSEI, MOSTRE, EVENTI ARTISTICI E CULTURALI, TEATRI E CINEMA.

2b.5.5) RIMBORSO DELLE SPESE RELATIVE ALL'ACQUISTO DI LIBRI E MATERIALE DIDATTICO tramite bonus pre-definiti e/o con detrazioni sui modelli 730 / 740 relativi alla dichiarazione dei redditi.

2b.5.6) Forme di recupero previste per i **donatori di sangue.**

2b.5.7) Sui 10 minuti precedenti l'ingresso degli alunni è il Collegio dei Docenti a decidere se mantenerne l'onere per gli insegnanti o eliminarlo, deliberando per il contestuale ingresso a scuola di alunni ed insegnanti. La responsabilità di vigilanza nel periodo successivo la fine delle lezioni è affidata unicamente al personale in servizio (docente o ATA che sia) e non a chi ha terminato il proprio orario.

2b.5.8) SOSTITUZIONI PER MALATTIA

Abolizione delle norme previste dalla Finanziaria 2002 (controriforma Moratti per Medie e Superiori con un minimo di gg. 15)

2c) INQUADRAMENTO DEL PERSONALE AMMINISTRATIVO, TECNICO ED AUSILIARIO (ATA)

2c.1) NORMATIVA GENERALE

a) Riguardo agli elementi confrontabili, perequazione con i docenti in materia di:

- sostituzione assenze (abolizione dell'art. 7 della L. 426 / 90 e delle successive modificazioni dello stesso, sino alla sostituibilità anche per solo gg. 6);

- trasferimenti;

- giorno libero, festività e periodi estivi (per gli ausiliari chiusura delle scuole non sedi di direzione o presidenza, per le altre figure retribuzione straordinaria);

- per i non residenti nel comune di servizio, istituzione di indennità specifiche di viaggio o di missione, nonché di buoni pasto;

2c.2) ORARIO

a) Orario di 30 ore settimanali su 5 giorni lavorativi, per la valorizzazione del servizio in relazione all'accresciuta componente educativa del lavoro ATA riformato secondo gli obiettivi della presente piattaforma ed alla partecipazione alle attività collegiali.

2c.3) ORGANICI

a) Ampliamento degli organici, vincolandoli al numero delle classi, alle dimensioni complessive dell'edificio scolastico e delle strutture annesse, all'eventuale istituzione di corsi sperimentali e del tempo pieno, alla presenza di portatori di handicap, al numero del personale in servizio, con la creazione della Dotazione Organica Aggiuntiva ATA di Circolo ed Istituto.

b) Istituzione di organici per i Distretti Scolastici.

c) Istituzione di una Dotazione Organica specifica di Collaboratori Tecnici in ogni grado di scuola, in funzione delle strutture di laboratorio da attivare;

d) Determinazione degli organici degli Assistenti Tecnici, sulla base del numero dei laboratori sui quali sono impegnati.

2c.4) PROFILI PROFESSIONALI

a) Passaggio dalla Terza alla Quarta qualifica funzionale dei Collaboratori Scolastici (o equiparati);

b) Passaggio dalla Quarta alla Quinta qualifica funzionale degli Assistenti Amministrativi e degli Assistenti Tecnici (o equiparati);

c) Istituzione della figura del Direttore Amministrativo Contabile in tutti gli Ordini e Gradi di scuola, collocato nell'Ottava qualifica funzionale (titolo di accesso: laurea in economia e commercio). In prima istanza, inserimento nella qualifica tramite corsi di formazione di livello universitario e graduatoria per titoli. Il Direttore Amministrativo Contabile applica le norme di contabilità generale dello Stato, anche nell'ambito di norme e regolamenti specifici di settore e della gestione dei capitoli di bilancio. Dirige i servizi contabili per l'amministrazione dei beni demaniali e patrimoniali dell'Istituzione scolastica. Ha responsabilità dirette in atti amministrativi relativi a stipendi per il personale non di ruolo, ricostruzioni di carriera, ricongiunzioni dei periodi assicurativi, riscatto e calcolo di pensioni e buonuscite;

d) Istituzione della figura del Vice Direttore Amministrativo inquadrato nella sesta qualifica funzionale. Sanatoria per il personale in servizio, previa frequenza di corsi ad hoc.

2c.5) RECLUTAMENTO E FORMAZIONE INIZIALE

a) Diploma di qualifica e/o di maturità per le nuove assunzioni. Istituzione di corsi specifici mirati alle funzioni dei coadiutori educativi o degli amministrativi. Laurea per l'accesso ai ruoli di Direttore Amministrativo Contabile.

b) Abolizione dei concorsi per esami e graduatorie uniche provinciali permanenti, il cui accesso sia riservato a chi ha accumulato almeno 180 gg. di servizio. Il servizio prestato e l'eventuale superamento di concorsi devono dare titolo all'acquisizione di punteggio.

2c.6) AGGIORNAMENTO - FORMAZIONE IN ITINERE

a) Da definire in relazione all'accresciuto grado di partecipazione al processo educativo, all'autonomia ed alle nuove mansioni amministrative, in considerazione degli obiettivi della presente piattaforma.

2c.7) RICONOSCIMENTO E VALORIZZAZIONE DELLE FUNZIONI ATA

a) Inserimento pieno - pur nella necessaria distinzione dal ruolo docente - nel processo educativo delle figure attualmente in diretto rapporto con esso (Assistenti Tecnici e Collaboratori Scolastici), attraverso la loro definizione complessiva di Collaboratori Educativi (Collaboratori Tecnici Educativi e Collaboratori Ausiliari Educativi);

b) Individuazione di un preciso ruolo di coadiuvazione educativa;

c) Soluzione del contenzioso relativo al passaggio del personale ATA degli Enti Locali alle dipendenze dello stato;

d) Istituzione dell'indennità di rischio per gli assistenti tecnici, per le responsabilità derivanti dalla L. 626 su igiene e sicurezza nei posti di lavoro;

e) Istituzione di un'indennità aggiuntiva per gli Assistenti Amministrativi, proporzionale al numero degli alunni;

f) Istituzione di un'indennità per i Collaboratori Scolastici proporzionale alla planimetria della scuola in cui prestano servizio.

2d) PRECARIATO DOCENTE ED ATA

Per tutto il personale, sia docente che ATA:

a) totale perequazione normativa e salariale fra il personale di ruolo e quello precario (guarentigie su procedimenti disciplinari);

b) sia ai fini della ricostruzione della carriera che pensionistici, riconoscimento di tutto il periodo pre-ruolo;

c) ripristino della retribuzione estiva dopo 180 gg. di servizio (cumulabili nel corso dell'anno scolastico);

d) diritto a fruire di giorni di malattia retribuiti a partire dall'inizio dell'anno scolastico, indipen-

dentemente dal servizio precedentemente prestato (30 gg. di malattia per anno scolastico interamente retribuiti per i supplenti temporanei di ogni ordine e grado di scuola);

e) diritto per gli incaricati annuali a fruire della piena retribuzione dei giorni di malattia, anche se alla prima nomina;

f) ripristino della retribuzione del giorno di riposo settimanale, dopo la maturazione di 6 gg. lavorativi, come previsto dal diritto del lavoro;

g) nella fase transitoria, precedente l'assunzione del personale precario per l'istituzione della DOA di Istituto/Circolo, nomina dell'insegnante supplente per assenze oltre i 5 gg. nella secondaria e per assenze giornaliere nella primaria.

h) **Salario di anzianità anche per il personale precario**, come avviene attualmente già per gli insegnanti di Religione Cattolica.

2e) PRECARIATO DOCENTE

a) Creazione di corsi gratuiti polivalenti di specializzazione sul sostegno dei portatori di handicap, per i precari inseriti nel canale per titoli. Eliminazione dei corsi-farsa per la riconversione del personale di ruolo. Libero accesso per i precari ai corsi finalizzati all'insegnamento della lingua straniera nella Scuola Elementare, oggi riservati al personale di ruolo.

2f) PRECARIATO ATA

a) Sostituzione dell'art. 7 della L. 426 e delle successive modificazioni dello stesso, con la conseguente possibilità di ottenere la retribuzione delle ferie natalizie e degli altri periodi di chiusura delle scuole;

b) Validità, al fine del punteggio, del servizio prestato in altre Amministrazioni (Ministeri, Enti Locali, etc.)

3) SALARIO - USCITA DAL PUBBLICO IMPIEGO (1)

Per la rivalutazione retributiva è determinante l'uscita dall'area del pubblico impiego. In quest'area, dove il comparto scuo-

la è stato inserito definitivamente con il CCNL '95, vigono i diktat inamovibili del DL 29/93. Essi prescrivono l'eliminazione di ogni scatto di anzianità, riconversione, mobilità, cassa integrazione e licenziamento d'ufficio anche per esubero, nonché la scomparsa persino del ruolo. Parimenti non possono esservi aumenti stipendiali se non incrementi (non pensionabili) per "merito" (vd. concorsone, funzioni obiettivo, etc.) o per cottimo. Quindi la rivalutazione dello stipendio base per un allineamento alla media retributiva europea è impossibile sino a che restiamo nel pubblico impiego. Parimenti ogni contratto nel pubblico impiego (ivi compreso il cosiddetto contratto separato per i docenti), sarebbe sempre un contratto da fame, con la logica aziendalista e da servizio che contraddistingue una certa interpretazione dell'autonomia, con il dirigente-manager e senza scatti d'anzianità o ruolo.

3a) RIVALUTAZIONE DELLO STIPENDIO BASE DI DOCENTI ED ATA

a) Si chiede una sostanziale rivalutazione dello stipendio base tabellare rispetto all'inflazione reale che ha già falciato in modo pesante il potere d'acquisto dei salari del comparto scuola. A ciò s'è aggiunta la sostanziale scomparsa dell'indennità di funzione (introdotta nell'88, eliminata nel '95 e dal 2000 riapparsa solo nominalmente sotto mentite spoglie) e la trasformazione degli scatti biennali in "gradini" e "gradoni", cosa che ha ridotto pesantemente le garanzie di tenuta dello stipendio. L'inflazione reale, tenuto conto dell'aumento del costo del denaro (e della vita) e dei tassi di interesse bancario, si attesta oggi sul 3%: a tale cifra occorre riferirsi per calcolare la rivalutazione. **Il salario va agganciato alla media europea tramite la reintroduzione dell'indennità di funzione docente.**

Per tutti vanno ridisegnati e reintrodotti gli scatti biennali di anzianità.

b) Parità di trattamento economico tra precari e personale di ruolo a parità di anzianità e funzio-

ne (scatti di anzianità anche per i precari).

c) Indennità speciale aggiuntiva per chi lavora fuori comune. Nessun obbligo di residenza nel comune. Trattamento con indennità di trasferta come per i commissari degli esami di maturità. Riconoscimento danni in itinere riportati in prossimità dell'orario scolastico, subiti per raggiungere la scuola, tramite assicurazione gratuita a carico dello stato, che copra anche tutti i rischi professionali.

3b) SALARIO DELL'AREA DEL RUOLO UNICO DOCENTE

L'area della funzione docente è ridisegnata in modo unitario, dalla Scuola dell'Infanzia all'attuale Secondaria Superiore e secondo parametri europei.

Gli elementi rispetto ai quali si rivendicano aumenti salariali in paga base, sono i seguenti:

3b.1) SALARIO BASE TABELLARE

a) posizione stipendiale tabellare adeguata alla media europea e mantenimento dell'indennità integrativa speciale (senza IRPEF, come da sentenza);

b) indennità di funzione docente di euro 500 netti mensili interamente pensionabili, anche a parziale riconoscimento del lavoro sommerso, che in termini orari e di carico di lavoro rimane comunque non quantificabile;

c) scatto biennale di anzianità di euro 840.79 netti (equivalenti ad un aumento mensile di euro 32.34) dall'inizio carriera al 20° anno di attività. Ulteriore scatto biennale per gli anni successivi, pagato al 50% del precedente, per un importo di euro 420.40 nette;

d) ricadute salariali del rilancio e della ricomposizione della funzione docente, rivendicata in sede progettuale e normativa: totale unificazione stipendiale fra tutti i docenti di pari anzianità, a partire dall'1/1/2002 (ruolo unico docente), con riconoscimento del titolo di laurea ai fini pensionistici. **Nel periodo intermedio, ottavo livello rivalutato (analogo al 9° del pubblico impiego, più indennità di funzione docente).**

3b.2) SALARIO AGGIUNTIVO, per attività continuative svolte come docente di progetto, pagato dalle DPT, interamente pensionabile ed in busta paga, non più legato alla proprietà privata di alcuni sul fondo di istituto. Le cifre di riferimento tabellari sono quelle previste nell'ultimo contratto scuola, rivalutandole alla luce degli aumenti proposti e la retribuzione delle stesse va garantita senza deroghe, superando però la distinzione fra attività aggiuntive d'insegnamento ed attività funzionali, equiparando la retribuzione a quella prevista per le prime. Anche per questo occorre sganciarne il pagamento dal budget di istituto: altrimenti le tabelle previste non avrebbero altrimenti attuazione pratica. Così è successo in questi anni: dal momento che le ore aggiuntive sono state pagate con i residui del fondo, sono state pagate forfettariamente e il quantum tabellare non è stato rispettato. Il lavoro aggiuntivo viene invece, con la presente ipotesi di piattaforma, liquidato secondo le tabelle appena menzionate.

- Il residuo fondo di Circolo/Istituto continua a venire formato secondo i parametri vigenti e ridefinito per la retribuzione.

- L'assegnazione del fondo dovrà avvenire seguendo criteri di massima trasparenza e pubblicità, garantendone - entro il primo mese dell'anno successivo alle attività retribuite - la pubblicazione all'albo della scuola con l'indicazione dell'ammontare complessivo del fondo, dei nominativi del personale coinvolto e delle rispettive ore retribuite. Il Collegio Docenti fissa in piena autonomia i criteri per l'assegnazione del fondo.

3b.3) SALARIO ACCESSORIO

a) Salario integrativo, legato al rimanente fondo di istituto, per ulteriori attività collegiali, didattiche, funzionali, di aggiornamento, pagate dalla rispettiva scuola di servizio.

3b.4) COORDINATORE DIDATTICO

Viene eletto ogni 3 anni dal Collegio Docenti fra gli insegnanti con almeno 5 anni di anzianità e che abbiano frequentato un corso specifico da istituirsi. Viene inquadrato secondo una posizione stipendiale rivalutata. Inquadramento che viene conservato solo per gli anni di durata della carica.

3c) SALARIO DEL PERSONALE ATA

A parte l'adeguamento alla media retributiva europea (più alta anche per gli ATA), gli elementi rispetto ai quali si rivendicano aumenti salariali si articolano sui seguenti profili:

a) Direttore Amministrativo Contabile

- inquadramento economico pari all'attuale ottavo livello, previa rivalutazione prevista per il resto del personale.

b) Responsabile Amministrativo (Vice Direttore Amministrativo):

- nuova posizione stipendiale e mantenimento dell'indennità integrativa speciale al netto senza ritenute IRPEF (come da sentenza);
- indennità di vacanza, recupero contrattuale e rivalutazione della funzione, pari a euro 258.23 netti mensili sulla rispettiva posizione stipendiale;
- scatto biennale di rivalutazione;
- ulteriore salario aggiuntivo (indennità di funzione amministrativa), legato al fondo di istituto.

c) Assistenti Amministrativi ed equiparati:

- nuova posizione stipendiale e mantenimento dell'indennità integrativa speciale al netto senza ritenute IRPEF (come da sentenza);
- indennità di vacanza, recupero contrattuale e rivalutazione della funzione, pari ad euro 154.94 netti mensili sulla rispettiva posizione stipendiale;
- indennità integrativa di euro 103.29 netti mensili per il riconoscimento delle eventuali mansioni superiori svolte;
- scatto biennale di rivalutazione;
- ulteriore salario aggiuntivo legato al fondo di istituto.

d) Assistenti Tecnici:

- nuova posizione stipendiale e mantenimento dell'indennità integrativa speciale al netto senza ritenute IRPEF (come da sentenza);
- indennità di vacanza, recupero contrattuale e rivalutazione della funzione, pari ad euro 154.94 netti mensili sulla rispettiva posizione stipendiale;
- indennità integrativa di euro 103.29 netti mensili per il riconoscimento delle eventuali mansioni superiori
- si differenziano dagli Assistenti Amministrativi per l'indennità integrativa di euro 77.47 per il riconoscimento di quella mansione di supporto didattico prevista nella presente piattaforma (ruolo di coadiuvazione educativa);

e) Collaboratori Scolastici:

- nuova posizione stipendiale e mantenimento dell'indennità integrativa speciale al netto senza ritenute IRPEF (come da sentenza);
- indennità di vacanza, recupero contrattuale e rivalutazione della funzione, pari a euro 154.94 netti mensili sulla rispettiva posizione stipendiale;
- scatto biennale di rivalutazione;
- indennità integrativa di euro 77.47 per il riconoscimento di quella mansione di supporto didattico prevista nella presente piattaforma (ruolo di coadiuvazione educativa);

f) Guardarobieri e Aiuto Cuochi:

- nuova posizione stipendiale secondo e mantenimento dell'indennità integrativa speciale al netto senza ritenute IRPEF (come da sentenza);
- indennità di vacanza e recupero contrattuale e rivalutazione della funzione, pari ad euro 154.94 netti mensili sulla rispettiva posizione stipendiale;
- scatto biennale di rivalutazione.

Per tutti:

- a)** indennità per l'aggiornamento collettivo deciso, per quanto riguarda la parte di sussidio didattico, dal Consiglio del Personale docente ed ATA e per quanto attiene all'aggiornamento amministrativo dall'Assemblea degli ATA;

- b)** perequazione stipendiale tra ATA della scuola ed ATA dell'Università (ex contratto '88/'90) e

degli Enti Locali nelle condizioni economiche e normative più vantaggiose.

3c.1) SALARIO ACCESSORIO

- a)** salario integrativo legato al rimanente fondo di istituto per ulteriori attività collegiali, di servizio, pagate dalla rispettiva scuola, secondo la tab. D allegata alla presente piattaforma (voci rivalutate di almeno un terzo rispetto a quelle vigenti).

3d) LIQUIDAZIONI

- a)** Dovranno essere calcolate anche su tutta l'indennità integrativa speciale (I.I.S.), oltre che su tutto lo stipendio-base, comprensivo dell'indennità di funzione docente, del salario aggiuntivo, delle indennità ATA, dell'indennità di vacanza contrattuale e degli scatti biennali di anzianità.

b) ANTICIPI SULLA LIQUIDAZIONE

Possibilità, anche per il personale della scuola, di fruire di anticipi sulla liquidazione pari al 75% del maturato, dopo 5 anni di servizio.

c) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO

Il passaggio al TFR dovrà prevedere la opzionalità di scelta da parte di ciascun lavoratore del comparto, ribadendo comunque che il passaggio a tale regime comporta la scelta conseguente di abbinarsi al fondo pensioni gestito dai Consigli di Amministrazione (fondo "Esperia") amici dei sindacati cosiddetti "maggiormente rappresentativi", o da una gestione dei fondi affidata ad assicurazioni private.

4) PENSIONI

4a) RIFIUTO DELLA CONTRO RIFORMA PENSIONISTICA

Premesso che l'Unicobas scuola si oppone alla continua rideterminazione dell'assetto pensionistico (discriminati in particolare i lavoratori della scuola con il blocco operato nel '97 su decine di migliaia di docenti ed ATA), rivendichiamo per la scuola lo stesso trattamento riservato dallo stato ad **44 categorie del**

pubblico impiego (ad es. i ferrovieri), tramite il meccanismo del prepensionamento: abbuono facoltativo di 7 anni di contribuzioni ai fini pensionistici per gli insegnanti e gli ATA con almeno 16 anni di anzianità di servizio. Rifiutiamo l'elevazione obbligatoria dell'età pensionabile a 65 e 60 anni: in particolare in una professione come quella dell'insegnamento significa negare la specificità di un impegno lavorativo atipico (in quanto estremamente "concentrato") e l'esigenza per gli utenti di poter fare riferimento ad un personale sempre motivato.

Rifiutiamo la riduzione della pensione ad una pensione sociale, derivante dal calcolo dell'indennità per i nuovi assunti sull'intero iter lavorativo (anni dal '92 in poi). Rivendichiamo invece, come pensione giusta dopo un impegno lavorativo pluriennale, un'indennità pari all'ultimo stipendio (garanzia vigente, fra i pubblici dipendenti, per i dipendenti della Banca d'Italia).

Si ribadisce il rifiuto di provvedimenti analoghi al decreto legge del 16.9.'96 n.° 564, che prevedeva il taglio pensionistico del 50 % dopo 365 gg. di malattia a partire dal 16.11.'96.

Si rivendica per tutti la pensione d'anzianità con 35 anni di contributi, indipendentemente dall'età anagrafica.

4b) RIAGGANCIAMENTO DELLE PENSIONI ALLE DINAMICHE SALARIALI

4c) BENEFICI CONTRATTUALI

- a)** Benefici contrattuali con valore perenne, anche dopo i termini di scadenza dei contratti.

4d) MAGGIORAZIONE DEL CALCOLO PENSIONISTICO

Ai docenti che volontariamente garantiscano la **CONTINUITA' DIDATTICA** per un triennio (in analogia con il trattamento dei docenti in servizio all'estero) viene riconosciuto un anno figurativo valido ai fini pensionistici, con particolare riguardo alle scuole cui afferiscano alunni con alto tasso di disagio socio-economico o che siano inserite in zone a rischio. Stesso trattamento viene riservato ai docenti perdenti posto e privi di

titolarità per almeno un triennio.

5) ASSISTENZA

a) Assicurazione per il personale su tutti i momenti lavorativi, estesa anche come copertura dei tragitti necessari per raggiungere il posto di lavoro, a carico dello Stato, così come avviene per le altre categorie.

b) Libera adesione ad Enti mutualistici: fine della trattenuta obbligatoria per l'ENAM.

6) STATO GIURIDICO - USCITA DAL PUBBLICO IMPIEGO (2)

Si chiede la revisione dello stato giuridico alla luce dell'uscita dal DL 29 / 93, che ha comportato la privatizzazione del rapporto di lavoro, l'eliminazione degli automatismi d'anzianità biennali, l'introduzione della scuola nell'orbita dei "servizi" e del pubblico impiego. Va rivisto il Testo Unico (297/94), riportando la situazione normativa allo stato precedente la privatizzazione del rapporto di lavoro. Anche le dizioni vanno ricorrette. **Per il personale assunto a tempo indeterminato va reintrodotta il termine "di ruolo".**

CREAZIONE DELL'ORDINE DEI DOCENTI

La questione relativa allo stato giuridico ha molto a che vedere con la creazione dell'Ordine Professionale dei Docenti. Infatti tutto ciò che attiene a deontologia, valutazione, contenziosi disciplinari, formazione di base ed in itinere, definizione dei requisiti d'accesso alla funzione ed autogoverno della stessa (libertà di insegnamento), deve venire demandato all'Ordine Professionale dei Docenti, sottraendo il tutto agli appetiti ed alle "tutele" interessate e vessatorie esercitate sinora da realtà "professionali", sindacali, imprenditoriali e politiche esterne alla categoria.

7) NORME E PROCEDURE DISCIPLINARI

a) PRECARI. Per i docenti, le competenze in materia disciplinare passano all'ordine professionale. Nel periodo di transizione, il personale precario (non di ruolo, incaricato a tempo determinato) non può più venire sanzionato tramite censura direttamente dal dirigente

scolastico, bensì la proposta di sanzione deve seguire l'iter previsto per il personale di ruolo (incaricato a tempo indeterminato).

b) CONTESTAZIONI D'ADDEBITO

I termini per le controdeduzioni da parte del lavoratore a seguito di contestazione d'addebito, salgono a gg. 15.

c) SOSPENSIONE DALL'INSEGNAMENTO FINO A 6 MESI

Per i docenti, le competenze in materia disciplinare passano all'ordine professionale. Nel periodo di transizione, le competenze in materia disciplinare, per tutti gli insegnanti, area del ruolo unico docente, passano integralmente alle relative Commissioni ed ai relativi Consigli istituiti presso i Consigli Scolastici Provinciali (da istituirsi per la Scuola Superiore, oggi insediati presso il CNI).

d) SOSPENSIONE DALL'INSEGNAMENTO PER PERIODI SUPERIORI AI 6 MESI E DESTITUZIONE

Per i docenti, le competenze in materia disciplinare passano all'ordine professionale. Nel periodo di transizione, sono vagliate ed eventualmente disposte da apposita Commissione da istituirsi presso il CNPI.

e) COMMISSIONI PARITETICHE PER DOCENTI ED ATA

Per i docenti, le competenze in materia disciplinare passano all'ordine professionale. Nel periodo di transizione, si chiede l'attuazione delle norme del Dlgs 297 / 94 in relazione alla creazione delle Commissioni paritetiche, oggi istituite solo per il personale ATA. La cosa andrà rivista anche per gli ATA, in conformità all'uscita dall'area del DL 29/93.

8) RICORSI - GRADUATORIE TRASFERIMENTI - NOMINE

I termini per la presentazione di ricorsi avverso le graduatorie affisse (trasferimenti, assegnazioni provvisorie, utilizzazioni, etc.), salgono a gg. 15, in analogia con i tempi già previsti per i ricorsi gerarchici a seguito di incarichi e supplenze.

L'assegnazione di supplenze ed incarichi superiori a gg. 7, vanno comunque comunicate all'interessato tramite telegramma. Tale assegnazione va disposta tramite nomina provinciale o del Coordinatore Didattico (non più tramite contratti a termine).

Con l'uscita dall'orbita del DL 29/93, si ritorna al meccanismo delle nomine in regime di contratto pubblico e non più privatistico.

9) RIFORMA DEGLI ORGANI COLLEGIALI

a) Il Consiglio Nazionale dell'Istruzione (CNI) recupera il termine "Pubblica" sottratto nel Febbraio '97 dalle disposizioni Bassanini (collegato alla Finanziaria). Esso torna ad essere il Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione (CNPI) e viene riformato allargando la quota di rappresentanti del personale ATA, presenti oggi in misura percentualmente inferiore a quella prevista per il corpo docente. Il CNPI acquisisce competenze decisionali su tutto quanto in materia scolastica, mentre oggi ha competenze meramente consultive.

Sugli ambiti relativi alla definizione della funzione docente, alla deontologia, alla valutazione, alle questioni disciplinari, alla formazione di base ed in itinere, nonché relative alla libertà d'insegnamento, diviene competente il Consiglio dell'Ordine Professionale dei Docenti.

b) I Consigli Scolastici Provinciali (CSP) vengono riformati allargando la quota di rappresentanti del personale ATA, presenti oggi in misura percentualmente inferiore a quella prevista per il corpo docente. Il CNPI acquisisce competenze decisionali su tutto quanto in materia scolastica, mentre oggi ha competenze meramente consultive. Vengono restituite ai CSP le competenze relative ai piani di razionalizzazione oggi tolte loro dal DL 59 / 97 e viene accordata ai CSP la titolarità a decidere nel merito. **Sugli ambiti relativi alla definizione della funzione docente, alla deontologia, alla valutazione, alle questioni disciplinari, alla formazione di base ed in itinere, nonché relative alla libertà d'insegnamento, diviene competente il Consiglio dell'Ordine Professionale dei Docenti.**

c) Il Consiglio di Circolo/Istituto, mantiene le attuali competenze. Non decide del POF. La composizione del Consiglio deve conservare l'attuale composizione relativamente alle componenti (DPR 416 e 417). Si esclude la partecipazione, anche a titolo consultivo, di rappresentanti di aziende ed enti privati.

d) Il Collegio dei Docenti, mantiene l'attuale struttura e le attuali competenze. Si rifiuta la creazione della **Giunta** nominata dal Dirigente Scolastico e la suddivisione strutturale dell'organismo in **Dipartimenti** coordinate da "figure di sistema" dallo stesso designate. Si afferma che spetta al Collegio la designazione del **Collaboratore Vicario/Vice Preside** - per noi Vice Coordinatore Didattico - (indicato

dal maggior numero di voti conseguiti) e degli altri collaboratori. Tali funzioni non possono venire assunte per più di 3 trienni consecutivi. Il Collegio nomina il **Coordinatore Didattico** (che secondo la presente piattaforma sostituisce la figura del Dirigente Scolastico). Il Collegio nella scuola elementare decide sull'**assegnazione delle aree** (come era prima della L. 148 / 90). Per la convocazione straordinaria di un Collegio si stabilisce che occorra **un quinto di firme dei docenti**.

10) DIRITTI SINDACALI

L'Unicobas Scuola, realtà di base, ma al contempo organizzazione sindacale a tutti gli effetti, si pone l'obiettivo di portare le richieste di categoria in sede di trattativa nazionale e di far contare le istanze del personale della scuola, senza distinzioni, in tutti i momenti istituzionalmente deputati ad accoglierle. L'Unicobas Scuola, in virtù delle proprie prerogative, riconosciute anche dalla magistratura del lavoro, ha ottenuto la fruizione di fondamentali diritti sindacali, quali il diritto di assemblea in orario di servizio, la possibilità di occupare locali nelle scuole per le proprie sezioni sindacali e di affiggere bacheche. L'Unicobas Scuola vuole infine veder riconosciuto il proprio diritto all'ammissione alle trattative contrattuali, nazionali e decentrate, per poter far contare la rappresentatività conquistata con gli iscritti, nelle iniziative di lotta e nelle elezioni di categoria (vd. i risultati conseguiti nelle elezioni per il rinnovo del CNPI, dei CSP e dei Comitati ENAM, nonché nella consultazione sulle RSU).

a) DIRITTO DI ASSEMBLEA

Essendo il diritto di assemblea titolarità esclusiva dei lavoratori (che devono poter decidere di spendere il proprio monte-ore senza ricatti), deve essere concesso a qualsiasi OOSS, firmataria di contratto nazionale o no, più o meno "rappresentativa". Parimenti ogni singola RSU eletta, in quanto

rappresentante dei lavoratori subentrata in luogo delle RSA, deve poter convocare assemblee in orario di servizio, anche senza il "patrocinio" di qualsiasi OOSS. Ciò in conformità con le sentenze ottenute dall'Unicobas Scuola su tutto il territorio nazionale in sede di giudizio del lavoro, nonché in aderenza a quanto dispone la L. 300/70 (Statuto dei Lavoratori).

- Ore per assemblee sindacali in orario di servizio da 10 a 20 annue pro-capite, a fruizione individualmente decisa, senza massimo mensile disposto per scuola. Possibilità per il personale di recuperare nell'a.s. successivo le ore residue non utilizzate nel corso dell'anno scolastico. L'aumento di ore (da 10 a 20) si rende necessario anche in funzione dell'istituzione delle RSU e della necessità di queste di avviare consultazioni frequenti con i lavoratori delle singole scuole.

- Tempi e durata. Per le riunioni distrettuali, territoriali e provinciali, l'assemblea può essere convocata anche per h. 4.

- Indizioni. Le OOSS e le RSU devono comunicare l'indizione di assemblee in orario di servizio almeno 5 gg prima della data prevista e per le assemblee territoriali, distrettuali e provinciali, con un anticipo di almeno gg. 3. Le note di indizione devono essere portate a conoscenza nel giorno di arrivo e controfirmate da tutto il personale che dovrà essere chiamato ad esprimere la propria adesione o meno sulla medesima comunicazione scritta. Nessuna attestazione di partecipazione è richiedibile da parte del Dirigente Scolastico.

b) DIRITTI E LIBERTA' SINDACALI

- Bachecca sindacale. Deve essere assegnata a qualsiasi singola RSU o OOSS ne faccia richiesta, ed affissa in luoghi ben visibili ed accessibili da tutto il personale della scuola, nonché da studenti e genitori.

- Permessi ed aspettative annue. Le aspettative annue vanno ripartite secondo la rappresentatività conseguita dalle OOSS nelle _____ di categoria

(CNPI-CSP o RSU riformate a livello nazionale, regionale e provinciale), in ragione di una ogni 3.000 voti validi riportati, anche convertibili in monte ore annuo. Un ulteriore monte ore di permessi (convertibili in aspettative annue) spetta ad ogni singola OS sulla base della propria rappresentatività a livello provinciale (iscritti e/o elezioni di categoria ed elezioni RSU). Il novero globale delle aspettative viene computato nella misura di una ogni 1000 addetti e garantendo la fruizione di almeno una aspettativa per le liste sindacali che abbiano raggiunto il 5% dei voti validi su base provinciale. Inoltre alle RSU ed ai rappresentanti sindacali di scuola, spettano i permessi sindacali connessi allo svolgimento di assemblee di istituto, contrattazioni di istituto e riunioni degli organismi statuari della propria OS, per un monte ore annuo di 120 h. Stesso monte ore va garantito ai rappresentanti per l'igiene e la sicurezza nei posti di lavoro, eletti ai sensi della L. 626 / 94.

Il godimento dei distacchi sindacali, sotto forma di aspettative annue retribuite o di monte ore di permessi, è deciso in proprio dalle OOSS cui sono assegnati. Ai rappresentanti sindacali va garantita, a richiesta, la possibilità di ottenere il part-time.

c) CONTRATTAZIONE DI CIRCOLO / ISTITUTO

La contrattazione è valida unicamente se firmata dalla maggioranza delle RSU. La presenza di "terminali associativi" delle OOSS va estesa a tutti i sindacati, anche ai non firmatari di contratto, ma non può inficiare le trattative di scuola. Queste OOSS possono firmare solo per adesione al contratto sottoscritto dalle RSU di istituto e non concorrono a decidere del contratto stesso.

Le materie di contrattazione sono le seguenti:

- modalità di utilizzazione del personale in rapporto al piano dell'offerta formativa (P.O.F.);
- utilizzazione dei servizi sociali;
- modalità e criteri di applicazione dei diritti sindacali, nonché

dei contingenti di personale previsti dall'accordo sull'attuazione della legge n.146/1990;

- attuazione della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro, anche in relazione alle proposte di organico relative alla formazione delle classi;

- criteri riguardanti le assegnazioni del personale docente, educativo ed ATA alle sezioni staccate e ai plessi;

- ricadute sull'organizzazione del lavoro e del servizio derivanti dall'intensificazione delle prestazioni legate alla definizione dell'unità didattica; ritorni pomeridiani;

- modalità relative alla organizzazione del lavoro e all'articolazione dell'orario del personale ATA, nel rispetto di quanto previsto dalla contrattazione integrativa nazionale, nonché i criteri per l'individuazione del personale ATA da utilizzare nelle attività retribuite con il fondo d'istituto;

- criteri generali per l'impiego delle risorse, ivi comprese quelle di cui all'art. 43 del CCNL 26.5.1999, del fondo in relazione alle diverse professionalità, ai vari ordini e gradi di scuola eventualmente presenti nella stessa istituzione scolastica ed alle tipologie di attività;

- la misura dei compensi al personale docente ed educativo per le attività di flessibilità didattica di cui all'art. 31, comma 1, del Contratto collettivo nazionale integrativo sottoscritto in data 31.8.1999, per le attività complementari di educazione fisica di cui all'art. 32 dello stesso CCNI, nonché per quelle di cui al citato art. 43 del CCNL 26.5.1999;

- la misura dei compensi al personale ATA per le attività di cui al citato art.43 del CCNL 26.5.1999, nonché per le funzioni miste derivanti da convenzioni e intese con gli Enti Locali;

- la misura dei compensi da corrispondere al personale docente ed educativo - non più di due unità - della cui collaborazione il dirigente scolastico intende avvalersi in modo continuativo, ai sensi dell'art. 19, comma 4 del CCNL 26.5.1999, nello svolgimento delle proprie funzioni organizzative e

gestionali, fermo restando quanto previsto dall'art. 28, comma 6, del medesimo CCNL.

I contratti siglati tra le parti possono essere migliorativi, viceversa non possono contenere nessuna deroga peggiorativa rispetto alle normative legislative e contrattuali vigenti (art. 2077 del Codice Civile) e gli argomenti che interferiscono con le scelte del POF o che riguardano problematiche didattiche di competenza del Collegio dei docenti non possono essere oggetto di trattativa.

- **Informazione ed esame** (richiedibili su tutti i seguenti punti):

* contingenti personale necessario per le prestazioni indispensabili in caso di sciopero (docenti ed ATA) e di assemblea (ATA);

* distribuzione del fondo di istituto: criteri e priorità;

* criteri di utilizzazione del personale (anche in ordine alla mobilità interna) docente ed ATA;

* criteri di attuazione delle iniziative di aggiornamento e formazione in servizio, comprensivi dei periodi sabatici brevi;

* criteri di fruizione dei permessi sindacali e relativi alla L 626 / 94;

* criteri di utilizzazione delle risorse della scuola (palestre, laboratori, etc.);

* criteri generali in materia di orario di lavoro del personale;

* interpretazione delle disposizioni dei contratti decentrati;

* criteri per la formazione delle classi e per l'assegnazione dei docenti;

* criteri in merito alle graduatorie di istituto in caso di contrazione dell'organico, accorpamenti, fusioni, soppressioni e verticalizzazioni;

* criteri e modalità organizzative per l'assunzione ed il mantenimento in servizio del personale non di ruolo.

- **L'informazione** è sempre richiedibile preventivamente. Ogni singola RSU o singole OOSS accreditate hanno diritto ad avere copia di tutto quanto venga prodotto dalla scuola in ambito amministrativo, contabile ed in materia di organici, nonché per quanto su elencato e relativi alle circolari

rivolte al personale.

- **L'organico** è materia di contrattazione scuola per scuola.

d) CONTRATTAZIONI DECENTRATE NAZIONALI, REGIONALI E PROVINCIALI

Oltre a quanto già previsto dal CCNL del '95, sono materia di contrattazione:

- **Circolari** ministeriali e provveditoriali (al rispettivo ambito di contrattazione);

- **Determinazione degli organici e formazione delle classi.**

e) INDICI DI RAPPRESENTATIVITA' AI VARI LIVELLI - TRATTATIVE NAZIONALI E DECENTRATE

Nel ribadire, quale punto fondamentale della piattaforma dell'Unicobas, l'uscita del comparto scuola dal dl 29 / 93, si riafferma la perversità del meccanismo che ha portato alla creazione dell'ARAN, sorta di agenzia privata per la contrattazione nazionale, della quale si chiede la soppressione.

Devono venire ammesse alle TRATTATIVE NAZIONALI e DECENTRATE le OOSS che abbiano riportato almeno il 3% dei voti validi su base nazionale nelle elezioni del CNPI, o con la stessa consistenza rispetto al totale delle deleghe sindacali, indipendentemente dalla firma dei contratti. Pari percentuale deve essere prevista ai medesimi fini in ordine ai risultati delle elezioni RSU, ristrutturando le stesse a livello nazionale (lista unica), regionale (lista unica), provinciale (lista unica), oltre che di scuola (lista di istituto). Le OOSS che raggiungono tale percentuale ottengono tutti i diritti al livello relativo. Stessa cosa per la percentuale di aderenti. Il requisito per la rappresentatività deve venir calcolato o sul numero degli aderenti o su quello dei voti validi e non più facendo "media" fra i due diversi elementi. Esempi: col 3% nazionale si ha accesso alle trattative di primo livello, ai distacchi ed ai permessi, ma col 5% provinciale si ha accesso alle trattative, ai distacchi ed ai permessi provinciali.

Devono venire ammesse alle TRATTATIVE DECENTRATE PROVINCIALI le OOSS che abbiano riportato almeno il 5% dei

voti validi su base locale nelle elezioni dei CSP, o con la stessa consistenza rispetto al totale delle deleghe sindacali, indipendentemente dalla firma dei contratti.

I contratti nazionali di lavoro, nonché i contratti decentrati nazionali, regionali o (eventualmente) provinciali, devono assumere validità erga omnes solo se firmati da OOSS che abbiano il 51% dei sindacalizzati o il 60% dei voti validi nelle elezioni di categoria o in quelle relative alle RSU (riviste con l'aggiunta di lista unica nazionale, regionale o provinciale). La quota viene calcolata sulla rappresentatività del livello al quale si riferisce il contratto.

f) LEGGE 146/90 SULLA "REGOLAMENTAZIONE DEL DIRITTO DI SCIOPERO"

Tale legge, introdotta appositamente per sterilizzare il diritto di sciopero e mettere "in condizione di non nuocere" il sindacalismo alternativo - nato in questo Paese nella scuola - mostra la sua anticostituzionalità nel modo in cui "regolamenta" secondo un'ottica di parte e nelle deleghe che vi sono contenute. E' stato a causa di questa legge che nella scuola si sono introdotti divieti un tempo inconcepibili, ed indotti "bisogni primari" (come quello della pagella) realmente singolari. E' per questo che, ad esempio, i docenti possono scioperare meno degli addetti alle unità coronariche degli ospedali. Occorre quindi una riforma radicale.

E' inaccettabile che non si possano prorogare gli scrutini di fine anno, vietandone lo sciopero persino per più di 2 giorni, così come per la procrastinazione di quelli del primo quadrimestre (cose introdotte nell'interpretazione lasciata dal legislatore ai sindacati cosiddetti "maggiormente rappresentativi" ed al loro accordo con la controparte, nonché alla Commissione di "Garanzia" sul diritto di sciopero ed al suo inverecondo "Lodo"). Gli scrutini vanno reinseriti nel monte ore delle attività funzionali e scorporati dagli obblighi di funzione.

La rivendicazione dell'Unicobas si basa sul ripristino della legalità, tramite:

f.a) (SCRUTINI) la reintroduzione della possibilità di esercitare il diritto di sciopero (costituzionalmente garantito) su qualsiasi delle attività legate alla funzione docente. Si chiede pertanto che venga ritenuto legittimo il blocco degli scrutini del primo quadrimestre almeno per un mese e di quelli finali per almeno 15 gg.;

f.b) la parificazione del **monte giorni di sciopero** per l'area del ruolo unico docente (attualmente materne ed elementari - considerate evidentemente scuole di "baby sitters" - possono scioperare solo per gg. 8, contro i 12 di medie e superiori). Si chiede per tutti l'innalzamento di tale assurdo limite (non previsto per gli ATA, ma neanche nei trasporti) a gg. 30 annui;

f.c) il **superamento del limite di max gg. 2** consecutivi di sciopero, previsto persino nel caso di scioperi orari o di attività non di insegnamento, nonché dell'intervallo di gg. 10 fra un'iniziativa di sciopero e l'altra (e anche se proclamato da un altro sindacato devono ugualmente intercorrere gg. 10 !!!);

f.d) il **superamento della ritenuta ultrattiva** che consente all'amministrazione di trattenere l'equivalente di una giornata di lavoro per uno sciopero di h. 2;

f.e) la **riduzione a gg. 10 del termine di preavviso** richiesto alle OOSS per l'indizione di scioperi (nell'accordo confederali, SNALS - amministrazione, portato a gg. 15 nonostante la L 146/90 ne prescriveva appunto 10);

f.f) lo **svincolo degli scioperi sulle attività non d'insegnamento** dal limite assurdo di max gg. 2, rendendo possibile su ciò lo sciopero a tempo indeterminato;

f.g) l'**abolizione del contingentamento** a livello di singola istituzione scolastica, per il personale ATA, nel caso di adesione significativa allo sciopero;

f.h) l'affermazione piena del principio costituzionale che garantisce **il diritto di aderire ad uno sciopero**, non condizionando tale diritto ad alcun tipo di adesione.

Unicobas *scuola*

federazione sindacale dei comitati di base

L'alternativa esiste: iscriviti!

*Sede nazionale: V. Tuscolana, 9
00182 Roma - Tel/fx: 06 70302626*

